

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

858ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTOSTENOGRAFICO (*)

VENERDÌ 21 DICEMBRE 2012

Presidenza del vice presidente CHITI,
indi del presidente SCHIFANI
e del vice presidente NANIA

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 859 del 28 dicembre 2012
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Fratelli d'Italia-Centrodestra Nazionale: FDI-CDN; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (Apl-FLI-Centro Democratico): Per il Terzo Polo:Apl-FLI-CD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-Diritti e libertà: Misto-DL; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Pensionati: Misto-PP; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT; Misto-Unione Democratica Consumatori: Misto-UDCON.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,12).

Omissis

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(601-711-1171-1198-B) Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)(ore 12,35)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. *(Vivaci commenti).*

Colleghi, cosa succede? Senatore Bricolo! *(Commenti dal Gruppo LNP).* Basta! Evitiamo di chiudere in rissa questa seduta. Mi appello al vostro senso di responsabilità. *(Il senatore Della Seta rivolge ripetutamente epiteti ingiuriosi in direzione del Gruppo LNP. I senatori Ferrante e Di Giovan Paolo protestano all'indirizzo del Gruppo LNP).*

DI GIOVAN PAOLO (PD). Presidente, gli ha messo le mani addosso!

PRESIDENTE. Adesso verificheremo. *(Il senatore Torri scende dai banchi del Gruppo LNP e si dirige verso i banchi del Gruppo PD, ma viene bloccato dagli assistenti parlamentari).*

Senatore Torri, la richiamo all'ordine. Senatore Torri, la richiamo all'ordine per la seconda volta! Non si faccia espellere. Al terzo richiamo la espello dall'Aula.

Mi segnalano che c'è stato qualche gesto inconsulto anche dai banchi del PD. Colleghi, basta, cerchiamo di concludere i lavori in maniera corretta. Adesso dobbiamo lavorare, come abbiamo lavorato fino a poco fa.

I relatori, senatori Valentino e Chiurazzi, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Valentino.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci auguriamo vivamente che questa riforma, che risponde a un'esigenza fortemente avvertita dell'avvocatura italiana, possa vedere la luce. Il fatto che questa evenienza si realizzi proprio oggi, mentre la legislatura volge al termine, costituisce la riprova di come il Parlamento sia stato attento e sensibile alle esigenze dell'avvocatura italiana. Noi avevamo licenziato il provvedimento in Senato in prima lettura ed eravamo convinti che quel testo fosse in assoluta sintonia con le necessità più avvertite della modernizzazione dell'avvocatura. La Camera lo ha modificato e le modifiche sono state considerate, tutto sommato, opportune. Soprattutto, l'audizione delle varie associazioni di categoria di tutta l'avvocatura e degli organismi istituzionali dell'avvocatura ci ha indotti a considerare questa eventualità come assolutamente indifferibile. È un'occasione che non possiamo perdere e che non perderemo.

Signor Presidente, le ragioni che a suo tempo ci indussero ad andare avanti nella riforma dell'avvocatura, prescindendo dall'esigenza e dalla necessità che veniva da altre parti prospettata di fare una riforma delle professioni congiunta e uniforme, risiede in un dato ineludibile, costituito dalla valenza costituzionale della professione di avvocato; una valenza che non può essere soltanto ricondotta, come è stato detto, al principio fondamentale, ossia il diritto alla difesa, ma alla circostanza che più profili della nostra legge costituzionale consentono alla funzione dell'avvocato di assumere un ruolo sempre più penetrante e incidente.

Signor Presidente, l'articolo 24 della Costituzione sottende l'esigenza di assicurare dignità, decoro e libertà all'avvocato. L'articolo 111 della Costituzione, che abbiamo modificato anni fa con l'impegno corale di tutte le anime del Parlamento, attribuisce un ruolo particolarmente incidente all'avvocato, di osservatore e di propulsore di tutte quelle iniziative che debbono rendere il processo giusto e in sintonia con le necessità dei tempi. L'articolo 104 della Costituzione consente l'eleggibilità degli avvocati al Consiglio superiore della magistratura, cioè all'assise più elevata nel controllo delle attività giurisdizionali; l'articolo 135, comma 2, consente infine agli avvocati, dopo vent'anni, di diventare giudici costituzionali, cioè giudici delle leggi. Il profilo costituzionale della professione emerge a chiare lettere da tutte queste notazioni che oggi ho avuto l'onore di rassegnare all'Assemblea.

Signor Presidente, l'illustrazione dei relatori si conterrà in pochissime battute, perché l'esigenza prioritaria è quella di portare a compimento il nostro impegno e di realizzare questo documento legislativo. Mi fermo qui; sarà poi il collega correlatore che tratterà gli aspetti più specifici della legge di cui discutiamo. L'auspicio, che mi auguro possa essere coronato da un risultato positivo, è che oggi si possa finalmente scrivere una pagina utile alla giustizia italiana, che da settantuno anni attende questa riforma.

In conclusione, vorrei ringraziare, signor Presidente, anche coloro che, dissentendo dall'impostazione che la Camera aveva proposto al Senato, hanno dato un contributo di grande disponibilità, rinunciando ai loro emendamenti, a quelle proposte che avrebbero potuto migliorare l'impianto della norma, ma che certamente non avrebbero consentito di approvare il provvedimento. Un grazie a costoro e un grazie a tutti coloro che vorranno, con la celerità che i tempi impongono, portare a compimento questo testo, sul quale abbiamo lavorato per anni e che certamente tutti quanti noi conosciamo, con puntualità e rigore. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Chiurazzi.

CHIURAZZI, *relatore*. Signor Presidente, svolgerò alcune brevissime riflessioni sul contesto del provvedimento, perché ci teniamo a che il Parlamento e il Senato entrino nel merito ed anche perché quest'Aula ha svolto già in prima lettura un approfondito dibattito sul disegno di legge di cui parliamo.

Vorrei esprimere due concetti. In primo luogo, l'esigenza di approntare questa nuova normativa deriva dal fatto che la vecchia risale a settant'anni fa: quindi c'era un'esigenza avvertita ed antica. In secondo luogo, il quadro normativo nazionale ed europeo nel quale le attività professionali si muovono nel tempo è profondamente mutato: c'era quindi bisogno di un aggiornamento. Pensiamo di aver fatto un buon lavoro e ci siamo mossi ispirati da due principi. Il primo è stato quello di rafforzare e rendere ancora più trasparente la relazione degli operatori del settore, cioè degli avvocati, con i clienti; ci sono articoli importanti che ridefiniscono questo rapporto, che lo irrobustiscono e che rimuovono anche forme di pregiudizio che purtroppo accompagnano queste come altre categorie.

L'altro sforzo che crediamo di aver portato a compimento è quello di esserci occupati, all'interno della categoria degli avvocati, delle esigenze di tutti coloro che vi operano; da chi vi opera da molti anni a chi vi opera da poco tempo, a coloro che aspirano a diventare avvocati: tutti troveranno norme che difendono la loro condizione.

Il dibattito prosegue e il testo, come sempre accade, è ancora perfezionabile, però il Parlamento, e il Senato in particolare, non può perdere l'opportunità di varare questa normativa. Credo sarebbe anche importante riuscire a farlo stamattina, poiché daremmo un segnale fondamentale, non solo alla professione degli avvocati ma alle professioni in genere che svolgono un ruolo centrale nella vita del nostro Paese. *(Applausi del senatore Benedetti Valentini).*

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, volevo intervenire sull'ordine dei lavori. Alla luce del fatto che il provvedimento sulle misure alternative alla detenzione non è stato affrontato e poiché per il provvedimento in titolo erano stati contingentati i tempi, in maniera secondo me assolutamente non proporzionata rispetto alla qualità del tema, le chiederei di rimodulare, con un po' più di ampiezza, ovviamente senza fare scelte che impediscano il prosieguo ordinato dei nostri lavori, i tempi a disposizione dei Gruppi per discutere e votare gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Presidente Finocchiaro, nelle more dell'illustrazione delle questioni pregiudiziali consulterò i Gruppi in maniera tale da trovare una condivisione, ma prendo atto immediatamente della richiesta del Gruppo del Partito Democratico di avere più tempo a disposizione. Ove gli altri non ne avessero bisogno, concederò al solo Partito Democratico un tempo maggiore per gli interventi.

RIZZI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZI (LNP). Signor Presidente, intervengo in riferimento all'increscioso atteggiamento che c'è stato in Aula poc'anzi, a seguito della nostra civile protesta nei confronti del provvedimento precedentemente rinviato in Commissione.

Vorrei solo sottolineare, affinché rimanga agli atti di questo Parlamento, che il collega Della Seta, che guarda tanto divertito, ha per 11 volte inveito contro i membri del Gruppo della Lega Nord con termini come «stronzi» e «pezzi di merda». Riporto le sue parole in modo tale che questo venga registrato agli atti di questo Senato, perché non mi sembra una dialettica politica normale, ma è un'invettiva assolutamente personale. *(Applausi dal Gruppo LNP. Commenti del senatore Di Giovan Paolo).*

PRESIDENTE. Presidente Finocchiaro, io rimodulerò i tempi, ma vorrei porre all'attenzione dell'Assemblea un aspetto procedurale e temporale, fermo restando che sarà concesso maggiore tempo a disposizione del Partito Democratico, che me l'ha chiesto. Sono stati presentati infatti 190 emendamenti, tutti a firma dei componenti del Partito Democratico; l'armonizzazione nasceva anche da questo. Io sono prontissimo a concedere i tempi richiesti dal Gruppo del Partito Democratico ma mi aspetto altrettanta collaborazione da parte del Gruppo considerato il numero degli emendamenti. Anche allargando i tempi di intervento, dobbiamo infatti votare 190 emendamenti. Lo so che sono a firma di due colleghi del Gruppo del Partito Democratico, ma dobbiamo capirci. Da parte della Presidenza non c'è comunque alcuna volontà di strozzare il dibattito.

La presidente Finocchiaro ha già anticipato in sede di Conferenza dei Capigruppo di volere chiarire alcuni punti, e darò garanzie affinché questi vengano chiariti perché sono punti importanti, che ritengo siano da approfondire e comunque da lasciare agli atti ove la legge dovesse essere approvata. Di contro, chiedo un minimo di collaborazione al Gruppo del Partito Democratico perché 190 emendamenti postulano naturalmente un'esigenza temporale, pur se votati per alzata di mano. Quindi, mi trovo a dover contemperare le due esigenze e chiedo una risposta, prima di decidere sulla ripartizione dei tempi, relativamente agli emendamenti, in particolare, se vi è una disponibilità al ritiro di un congruo numero di proposte, stante la possibilità da parte dei firmatari di concentrare i loro interventi su alcuni temi. Chiedo pertanto una reciproca collaborazione.

DELLA SETA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA SETA (PD). Signor Presidente, visto che sono stato chiamato in causa, vorrei svolgere due brevi considerazioni.

La prima è che certamente io ho rivolto verso i banchi della Lega espressioni fuori luogo, e di questo chiedo scusa, più che ai colleghi della Lega, all'Assemblea e a lei, signor Presidente.

La seconda considerazione è che la "protesta civile" di cui si è parlato è consistita in un'aggressione di un senatore verso un assistente parlamentare, che credo sia un episodio con pochi precedenti nella storia parlamentare e che credo - mi perdoni, signor Presidente - avrebbe meritato un diverso trattamento anche da parte della Presidenza.

MARAVENTANO (LNP). Non è vero! Ma che stai dicendo?

DELLA SETA (PD). Io ho apprezzato e apprezzo il sangue freddo dell'assistente parlamentare. Fossi stato nei suoi panni, forse non avrei reagito allo stesso modo. *(Applausi dal Gruppo PD).*

ADRAGNA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADRAGNA (PD). Signor Presidente, intervengo solo per un chiarimento. Si è verificato questo spiacevolissimo equivoco. Il senatore ha chiesto scusa all'assistente, il quale ha accettato le scuse. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).*

PRESIDENTE. Senatore Adragna, la ringrazio per la sua collaborazione.

Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire la senatrice Poretti per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

Senatrice Poretti, la invito a essere sintetica, perché siamo in attesa della definizione dei tempi.

PORETTI (PD). Signor Presidente, non ho ancora compreso la questione dei tempi. Sarò comunque breve, perché intuisco che siamo ancora in fase di armonizzazione. Eviterò di fare una lettura alla Ridolini (perché a questo, altrimenti, sarei costretta) e quindi, anche se in poco tempo, illustrerò la questione pregiudiziale, relativa ad un rischio di gravissima incostituzionalità, su cui vi chiameremo a votare.

Il problema successivo, su cui lei ci chiedeva anticipazioni come delegazione radicale nel Gruppo del PD, rispetto al quale io e i senatori Perduca e Bonino, siamo firmatari di gran parte degli emendamenti (ma vi sono anche altre proposte a firma di altri senatori), credo andrà affrontato successivamente alla questione pregiudiziale. La questione pregiudiziale, infatti, è sicuramente il punto più grave che in questo momento dobbiamo affrontare.

La questione del mercimonio era chiara prima ed è chiara ora: approvazione della disciplina della professione forense in cambio dell'approvazione delle disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova. Il mercimonio questa mattina è saltato, evidentemente. A questo punto, Presidente, di fronte della situazione di illegalità delle carceri, che lei stesso ha testimoniato, anche con la visita che ha fatto all'onorevole Marco Pannella nella giornata di ieri, noi

svendiamo l'approvazione di questo provvedimento per una richiesta corporativa della *lobby* degli avvocati, che ci chiede di votare questo provvedimento finale. Quindi, svendiamo tranquillamente un provvedimento che intende porre rimedio ad una violazione dei diritti e della Costituzione di fronte alle richieste delle corporazioni. Questi si potrebbero chiamare regali di Natale.

Ho pochi secondi, e le questioni pregiudiziali da noi presentate sono riportate negli atti, ma almeno tre punti li voglio accennare.

Innanzitutto, vi è una possibile violazione dell'articolo 3 della Costituzione a seguito della previsione del privilegio dell'esenzione dei parlamentari e dei membri degli organi legislativi (a scapito di tutti gli altri avvocati che non siedono in queste Aule) dalla continuità del dovere di formazione. Loro devono aggiornarsi e devono dimostrare la continuità della formazione, chi siede in queste Aule, invece, non deve dimostrarla. Questo è scritto nella legge.

Vi è poi una possibile violazione degli articoli 3 e 33 della Costituzione, con il divieto dell'iscrizione all'albo forense per gli insegnanti delle scuole elementari. Per quale ragione? Infine, forse l'aspetto più grave (e non è una radicale a sottolinearlo ma la Commissione lavoro del Senato della Repubblica che lo ha contestato), il divieto di retribuzione a favore dei praticanti avvocati nei primi sei mesi di tirocinio. Questo articolo è palesemente incostituzionale. Su questi punti, nonché sugli altri, che sono contenuti nelle nostre pregiudiziali, noi chiamiamo l'Aula del Senato ad esprimersi in senso favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Perduca per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, la seconda questione pregiudiziale affronta il ruolo e la composizione del Consiglio nazionale forense (CNF).

Nella realizzazione di un'organizzazione corporativa della professione di avvocato, assommando in un unico ente pubblico non economico (appunto il CNF), la rappresentanza istituzionale degli avvocati e il potere giurisdizionale, amministrativo e legislativo di settore, secondo noi si vanno a violare gli articoli 4, 41, 97, 101, 102, 108, 111, 113 e 138 della Costituzione.

L'attribuzione al CNF della qualità di giudice speciale con una certa provvista di giurisdizione poteva forse ritenersi giustificata dalla sopravvivenza, sino ad oggi, d'un ordinamento complessivo precostituzionale della professione forense, ma non dovrebbe sopravvivere ancora nel momento in cui l'ordinamento forense viene rinnovato integralmente, come vorrebbe fare questo disegno di legge. La giurisdizione speciale del CNF (che, a rigore, ben prima delle altre peculiarità del cosiddetto ordinamento forense sarebbe dovuta cadere con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, quindi ben oltre sei decenni fa) dovrebbe finalmente cadere, lasciando semmai al CNF solo un potere amministrativo e normativo.

Rivolgendomi a chi eventualmente ci ascolta su Radio radicale in questo momento, dico che noi ci stiamo avviando ad adottare una riforma con la minoranza della minoranza dei membri del Senato. Si sappia che, ove mai si riuscisse a passare lo scoglio delle questioni pregiudiziali di costituzionalità, non ci sarebbe il numero legale in quest'Aula.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, comprendo benissimo i motivi che hanno condotto i colleghi del Partito radicale a presentare delle eccezioni, sotto il profilo della legittimità costituzionale. Sappiamo già dai lavori svolti all'interno della Commissione giustizia che ci sono da parte loro delle fortissime contrarietà per quanto riguarda il merito di questo provvedimento.

A nostro modo di vedere, peraltro, i dati e i profili che sono stati segnalati non ci sembrano cozzare con la nostra Costituzione. Ci sono evidentemente delle questioni di merito che andranno affrontate nel corso dell'esame del provvedimento, tanto è vero che sono stati presentati soprattutto dai colleghi del Partito radicale (ma anche da parte di alcuni colleghi del Partito Democratico) degli emendamenti che prospettano una regolamentazione della professione forense diversa rispetto

all'impostazione originaria. Credo che al riguardo vada brevemente detto che fin dall'inizio di questa legislatura come Partito Democratico avevamo presentato un disegno di legge per la riforma dell'ordinamento forense (attesa da settanta-ottanta anni) che, facendosi carico delle eventuali questioni di legittimità costituzionale, raccogliesse le indicazioni della precedente legislatura, in particolare il lavoro svolto all'interno del Comitato ristretto della Commissione giustizia, che, all'unanimità, aveva licenziato il provvedimento, dopo averlo studiato ed approfondito, affidandolo all'esame della Commissione in sede plenaria.

Il testo giunto in Aula, dunque, compendia tutte le indicazioni e quanto si riteneva opportuno a proposito della riforma della professione forense. Per questo abbiamo presentato quel disegno di legge, di cui io, come Capogruppo in Commissione, risultavo primo firmatario, e su questo abbiamo lavorato assiduamente tenendo ben presenti le questioni di legittimità costituzionale e le diversificazioni tra le varie posizioni.

Ricordo che già nella normativa vigente esistono differenziazioni a seconda del livello di coloro che si vogliono iscrivere ai vari albi, in particolare a quello dei praticanti e degli avvocati.

Sono differenze certamente giustificate nell'ottica della Carta costituzionale. Pertanto le questioni riproposte ora (i privilegi, le problematiche relative ai giovani, i problemi relativi ai praticanti e agli avvocati), prima di affrontare l'esame di merito della riforma forense, credo rientrino esclusivamente nel merito del provvedimento.

Il Partito Democratico esprimerà pertanto un voto contrario sulle questioni pregiudiziali relative al profilo costituzionale, con cui si chiede di non passare all'esame del disegno di legge, perché ritiene opportuno valutare nel merito le proposte. Certamente vi sono dubbi e perplessità, soprattutto per quanto riguarda i giovani avvocati. Proprio per questo motivo, come Gruppo del Partito Democratico abbiamo presentato emendamenti, che però discuteremo nella successiva fase di merito.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, prima di passare al voto, chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Bene. Benissimo. Si richiede il sostegno della verifica del numero legale, naturalmente con l'ovvio pericolo che la seduta possa saltare. È inutile ricordarlo.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

C'è l'appoggio. Bene. Mi congratulo.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (I senatori Perduca e Poretti indicano ai senatori Segretari che risultano inserite alcune tessere di senatori non presenti in Aula).

Il Senato è in numero legale. *(Proteste dei senatori Poretti e Perduca).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata, con diverse motivazioni, dalla senatrice Poretti e da altri senatori (QP1) e dal senatore Perduca e da altri senatori (QP2).

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Prima di dare la parola al primo degli iscritti a parlare, per valutare l'andamento dei lavori vorrei chiedere al relatore e al rappresentante del Governo se interverranno in replica.

CHIURAZZI, relatore. No, signor Presidente, io rinuncio.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Anch'io non intendo intervenire, signor Presidente.

PRESIDENTE. Quindi, successivamente alla discussione generale si passerà all'espressione dei pareri e all'illustrazione e alla votazione degli emendamenti. Dopo l'intervento del senatore Mura, però, sospendo i lavori fino alle ore 14, per poi riprendere la seduta con le votazioni. È iscritto a parlare il senatore Mura. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Signor Presidente, premettendo che il Gruppo Lega Nord è favorevole (il collega Mazzatorta argomenterà in sede di dichiarazione di voto la nostra posizione favorevole rispetto all'approvazione del provvedimento in esame), ritengo giusto sottolineare le posizioni discordanti assunte su questo disegno di legge, così come approvato dalla Camera dei deputati.

Se vi è stato un plauso incondizionato alla riforma da parte del Consiglio nazionale forense, è stato favorevole anche il parere dell'Organismo unitario dell'avvocatura; ricordo che, invece, è critica la posizione dell'Associazione nazionale forense, che giudica il provvedimento una non riforma perché, di fatto, non risolve alcuno dei problemi effettivi degli avvocati. Ad esempio, essa ritiene che l'accesso venga appesantito dalla previsione di scuole forensi obbligatorie, oltre alla totale mancanza della riforma dell'esame di Stato, i cui articoli - lo ricordo - sono stati stralciati. Ad avviso dell'Associazione nazionale forense, l'avvocatura avrebbe bisogno di ben altro e considera singolare che tutte le forze politiche, con pochissime eccezioni, si siano espresse per un sistema che, osservandolo bene, ripropone schemi vecchi di quasi ottant'anni.

L'Unione delle camere penali esprime apprezzamento per la riforma, ma ribadisce la necessità di modificare il regime della specializzazione, demandato all'università, mentre i penalisti chiedono di includere tra gli enti formatori anche le associazioni specialistiche riconosciute.

Forti le critiche espresse soprattutto dai giovani professionisti, sulle quali mi vorrei soffermare in particolare, perché esprimono riserve riguardo allo svuotamento delle specializzazioni forensi, alla mancata riforma dell'accesso alla professione, all'assenza di incentivi alle aggregazioni professionali e multiprofessionali.

L'*iter* del provvedimento sta seguendo il suo naturale corso e sta nella logica delle cose che oggi esso venga approvato, nonostante le perplessità o addirittura le paure di chi, svolgendo questa professione ogni giorno, meglio di chiunque altro può comprendere *a priori* le conseguenze di certe modifiche.

C'è poi da dire che, mentre si dà voce ai motivi di protesta degli avvocati, rimangono sommerse le reazioni degli studenti e dei praticanti, che, dopo aver investito anni in un percorso di studio e formazione, si ritrovano dinanzi ad una strada sbarrata o, comunque, piena di ostacoli. Il fatto che però se ne parli poco non vuol dire assolutamente che le reazioni non ci siano state e non continuino ad esservi.

I nodi fondamentali che interessano i futuri avvocati riguardano ovviamente l'accesso alla professione, contenuti nel Titolo IV, che appaiono - si legge - orientati «ad aggravare gli oneri in capo ai tirocinanti e contestualmente a rendere maggiormente difficoltoso l'accesso alla professione forense per i giovani laureati».

In particolare, i motivi di lamentela riguardano l'articolo 43, il quale - lo ricordo - prevede la frequenza obbligatoria di corsi di formazione durante il periodo di tirocinio, con il fondato timore che, oltre a togliere tempo alla pratica sul campo (che ritengo ormai sia riconosciuta come necessaria), essi possano costituire esclusivamente un aggravio di spese a carico dei giovani praticanti.

In secondo luogo, ci s'interroga sul perché dello stralcio della disposizione che avrebbe previsto la periodicità semestrale dell'esame di Stato.

Ricordo poi che un altro motivo di contestazione è il comma 7 dell'articolo 46, che nelle ultime settimane ha fatto molto discutere, quello relativo all'esclusione dei codici commentati dall'esame di avvocato.

Altre considerazioni sono da fare sul comma 3 dell'articolo 46, che modifica radicalmente le materie oggetto di prova orale, prevedendo come obbligatori sia il diritto civile sia il diritto penale, nonché entrambe le procedure.

Oltre alle difficoltà pratiche evidenziate circa la possibilità di essere adeguatamente formati dal *dominus* su entrambe le branche del diritto, molti ritengono che questa previsione sia un po' anacronistica, proprio ora che si fa un gran parlare della specializzazione come salvezza e futuro per l'avvocatura. Quale avvocato specializzato sarà in grado di formare a 360 gradi un praticante? E come si può auspicare la specializzazione, se la si ritarda di anni, obbligando le giovani leve ad una formazione generalista per poter ottenere l'abilitazione?

Ultimo, ma non per importanza, punto dolente della riforma che voglio oggi sottolineare con questo mio intervento in Aula viene considerato quello che attiene ai commi 8 e 9 dell'articolo 21, che

prevedono l'obbligatoria iscrizione alla cassa forense, contestuale all'iscrizione all'albo degli avvocati, lasciando un potere regolamentare alla cassa stessa.

Per concludere, ritengo altrettanto necessario aprire gli occhi verso i giovani, soprattutto quelli che si stanno impegnando nel dare il loro sostegno e il loro apporto per un risultato migliore e più equo. Quest'impegno deve essere tenuto presente tutte le volte in cui si pensa ai laureati in legge o ai praticanti avvocati come a ragazzi che, non riuscendo in altri progetti, hanno ripiegato sull'avvocatura creando un pericoloso soprannumero e una scomoda concorrenza e che vanno assolutamente e in tutti i modi contrastati. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Sospendo la seduta fino alle ore 14.

(La seduta, sospesa alle ore 13,11, è ripresa alle ore 14,07).

Presidenza del vice presidente CHITI

Riprendiamo i nostri lavori.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Valentino.

VALENTINO, relatore. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Chiurazzi.

CHIURAZZI, relatore. Signor Presidente, anch'io rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

AMATI, segretario. «La 1^a Commissione permanente, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 21.12, 21.13, 41.20, 41.21, 41.5, 41.6, 41.15, 43.7, 43.8, 21.200, 21.201, 21.202, 21.203 e 43.201.

Esprime, inoltre, parere di semplice contrarietà sull'emendamento 7.1.

Il parere è non ostativo su tutti gli altri emendamenti».

PRESIDENTE. La Presidenza dichiara inammissibili gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.200, 2.201, 2.4, 2.3, 2.215, 8.200, 12.1, 12.2, 15.1, 17.4, 17.6, 17.10, 17.11, 17.12, 18.5, 18.7, 18.8, 19.201, 21.3, 22.3, 22.4, 23.0.200, 23.0.201, 29.3, 35.3, 37.1, 41.5, 41.20, 41.21, 41.25, 43.201, 43.5, 43.6, 43.8, 46.10, 46.16, 60.4, 60.5, 63.1 e 63.2, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, in quanto non direttamente correlati alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Per le medesime ragioni, dichiara inoltre parzialmente inammissibili gli emendamenti: 21.1 (limitatamente alle parole da: «*Conseguentemente all'articolo 15*» fino alla fine), 21.2 (limitatamente alle parole da: «*Conseguentemente all'articolo 15*» fino alla fine), 41.18 (limitatamente alle parole da: «*Conseguentemente*» fino alla fine).

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, poi dichiarati inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, prima di passare al voto sull'articolo 1 chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Vorrei fare una domanda, con tutta l'umiltà possibile, alla Presidenza. Stiamo votando un provvedimento veramente importante, che va a riformare una normativa nata tanti anni fa, nell'Aula semideserta del Senato. Al di là del sostegno alla richiesta di verifica del numero legale, mi chiedo se tale condizione sia positiva e dignitosa. *(Applausi del senatore Perduca).*

PRESIDENTE. Senatore Serra, la Presidenza può sospendere le sedute in due circostanze: o perché non c'è il numero legale o perché c'è una valutazione dei Capigruppo o della maggioranza dei senatori. I Capigruppo questa mattina, come lei ha sentito dalla discussione, hanno chiesto che si proceda. Io non ho alcuno strumento.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo si rimette all'Assemblea su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.200, 2.201, 2.4 e 2.3 sono inammissibili. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.9.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, prima di passare al voto sull'emendamento 2.9, chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Collegli, ognuno voti per sé. Come dicevo al senatore Serra, la Presidenza su questo ha uno strumento di dovere. Chiedo ai senatori Segretari di controllare che ognuno voti per sé stesso. *(I senatori Segretari effettuano un controllo sulla regolarità della votazione).* È tutto regolare.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 14,17, è ripresa alle ore 14,50).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B (ore 14,50)

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.9.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, anche facendo seguito al recente intervento del senatore Serra, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.202, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.203, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.204.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.204, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.205, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alle parole «quattro anni».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.205 e gli emendamenti 2.206, 2.207 e 2.11.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.208.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.208, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.209, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.209 e gli emendamenti 2.210, 2.211, 2.212 e 2.213.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.214.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.214, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.215 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 3.1.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, va bene che siamo alla fine dei lavori e che è stato disposto il contingentamento dei tempi, ma bisognerebbe chiedere ai presentatori se intendono illustrare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Lei intende illustrare l'emendamento 3.1?

PERDUCA (PD). No.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

PORETTI (PD). Ma cosa state facendo. Ma i pareri?

PRESIDENTE. Il relatore ha espresso parere contrario su tutti gli emendamenti, mentre il rappresentante del Governo si è rimesso all'Assemblea.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, capisco. Però *pro forma* bisognerebbe interpellare il relatore ed il Governo. E non avendo presentato da solo gli emendamenti, la senatrice Poretti, magari, potrebbe voler...

PRESIDENTE. Senatore Perduca, quando lei chiederà di poter intervenire in dichiarazione di voto ne avrà la facoltà e la Presidenza le concederà il tempo per poter dare conto del contenuto degli emendamenti. Queste sono le intese e intendo rispettarle. È stata infatti avanzata una richiesta specifica in seno alla Conferenza dei Capigruppo da parte del presidente del suo Gruppo, senatrice Finocchiaro. Ella ha significato che il Gruppo del PD su alcuni punti intendeva puntualizzare. Io rispetterò questa richiesta, al di là dei tempi contingentati o meno. Per me è un fatto di principio, di lealtà politico-istituzionale nei confronti di un Gruppo che mi ha chiesto di poter esprimere su alcuni punti il proprio pensiero.

Se lei quindi intenderà intervenire per spiegare alcuni punti le darò la parola.

PERDUCA (PD). Non volevo intervenire su questo.

Stavo soltanto dicendo che stiamo ignorando una parte delle nostre procedure che prevedono che sia richiesto se si intendono illustrare gli emendamenti, i pareri dei relatori...

PRESIDENTE. Ripeto: il relatore ha espresso parere contrario su tutti gli emendamenti e il Governo si è rimesso all'Assemblea.

Procediamo all'esame dell'articolo 4, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

Verifica del numero legale

PERDUCA (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

PERDUCA (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. No, senatore Perduca, non ci sono i presupposti.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, corrispondente all'articolo 6 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Procediamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, da qui ho visto persone - se vuole, posso farle i nomi - che hanno votato per altri.

Pertanto, chiediamo la verifica del numero legale. Ripeto che farò i nomi di coloro i quali non corrispondono dietro la scheda dove c'è la luce accesa. Invito, per favore, i senatori Segretari, nelle ultime ore della loro funzione, a togliere queste schede.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, corrispondente all'articolo 7 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento, dichiarato inammissibile.

Metto pertanto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, corrispondente all'articolo 8 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 9.200, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.201, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.6, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.202.

Verifica del numero legale

PERDUCA (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale. *(Commenti del senatore Perduca).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.202, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.203.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, ho studiato canto e quindi, se vuole, intono!

Ripeto che farò i nomi di tutti coloro i quali - se volete, ve ne faccio uno subito, che comincia per B - votano per il senatore che siede loro vicino, ma che non è presente in Aula.

PRESIDENTE. Va bene.

PERDUCA (PD). No, non va bene! Chiedo, se è possibile, di togliere le schede ai senatori assenti.

PRESIDENTE. Va bene, provvederemo.

Metto ai voti l'emendamento 9.203, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.8, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.9.

PORETTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signor Presidente, mentre io urlo per dieci minuti «Presidente», lei nel frattempo effettua quattro votazioni! Allora, io devo a lei cortesia e rispetto, ma mi auguro sia reciproco. Se in un'Aula mezzo vuota qualcuno chiama il Presidente, vuol dire che intende parlare: non è possibile che nel frattempo lei faccia quattro votazioni!

Se qualcuno, dentro o fuori l'Aula, vuole votare in questo modo il provvedimento, se ne deve assumere la responsabilità.

Il Regolamento prevede la verifica del numero legale, ma vorrei capire se lei ci consente questa verifica per cortesia oppure è una verifica reale. Se è una verifica reale, di fronte alle luci che si accendono devono corrispondere anche dei senatori; se di fronte alle luci non vi sono i senatori e lei chiude la verifica del numero legale senza che i due senatori Segretari abbiano neanche il tempo di alzarsi dalla sedia e andare ad effettuare il controllo, mi dica cosa dobbiamo fare. Se vuole, senza neanche l'indennità di Segretario, mi alzo fin d'ora e vado a fare la verifica, e così l'aiuto a togliere le schede. *(Applausi dei senatori Perduca, Della Seta e Sangalli).*

Noi siamo qui con tutto il rispetto dovuto e votiamo gli emendamenti anche in questo modo macchiettistico di fronte a tanti giovani avvocati che ci hanno chiesto di mantenerli, perché è un atto dovuto e noi lo dobbiamo fare.

Però, il Regolamento prevede delle cose e quelle si devono fare perché, altrimenti, chi vuole questa legge se ne assume la responsabilità e la vota e non se la fa votare da qualcun altro.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signor Presidente, credo che in questi anni abbiamo avuto dei rapporti più che ottimi, anche se con differenze di idee. Il motivo per cui alcuni di noi stanno appoggiando questa richiesta di verifica del numero legale è che oggi abbiamo finto di esprimere solidarietà a Marco Pannella, perché poi non abbiamo trovato il tempo di occuparci delle carceri, e ci stiamo dedicando, invece, a una riforma discussa. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Nessuno di noi è contrario alla riforma, ma capisca il senso di questo disagio. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Si tratta di approvarla o meno, senatore. Chi non la vuole, lo dica pubblicamente con un intervento contrario.

PORETTI (PD). E chi la vuole la voti!

DI GIOVAN PAOLO (PD). Credo che dopo cinque anni di lavoro assieme possiamo anche dirci alcune cose sulle emozioni della politica: non c'è solamente la ragione. Lei lo capisce; lei prima ha fatto un panegirico legittimo di quello che è stato detto sulle carceri. Questo ramo del Parlamento sulle carceri ha fatto molto e lei giustamente ne è stato orgoglioso. È difficile vedere quanto sta accadendo oggi: va compreso, e chi aveva le responsabilità politiche di parlare ai colleghi non le ha esercitate. Questo è il motivo. Mi scuso, ma credo fosse giusto spiegarlo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È un suo pienissimo diritto.

Metto ai voti l'emendamento 9.9, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Procediamo alla votazione dell'emendamento 10.1.

Verifica del numero legale

PERDUCA (PD). Chiedo la verifica del numero legale, e chiedo anche formalmente che vengano tolte le schede dai banchi dove non risultino senatori.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.200, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, corrispondente all'articolo 10 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.4, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.5, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.6, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Non devo insegnare al pianista a fare il suo mestiere, ma temo di dover insegnare al senatore Segretario: se non si toglie la scheda dalla postazione, quando il senatore Segretario si gira la scheda viene reinserita e prima che lei dica che la votazione è chiusa appaiono almeno cinque voti sul tabellone.

Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, corrispondente all'articolo 11 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti, dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, corrispondente all'articolo 12 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.4, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, corrispondente all'articolo 13 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 14.1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, fino alle parole «praticanti abilitati».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 14.1 e l'emendamento 14.2.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, corrispondente all'articolo 14 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento, dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, corrispondente all'articolo 16 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.3, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 17.4 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 17.5, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 17.6 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 17.9, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 17.10, 17.11 e 17.12 sono inammissibili.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti, dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19, corrispondente all'articolo 18 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dalla senatrice Germontani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.200, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 19.201 è inammissibile.

Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

PERDUCA (*PD*). Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, corrispondente all'articolo 19 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Metto ai voti l'emendamento 20.2, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 20.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, corrispondente all'articolo 20 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, per la parte ammissibile.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 21.200 e 21.201 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 21.2, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, per la parte ammissibile.

Non è approvato.

L'emendamento 21.3 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 21.5, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.6, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.7, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.8, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.9, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 21.10, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alle parole «commi 8».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 21.10 e l'emendamento 21.11.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 21.202, 21.12 e 21.203 sono improcedibili, mentre l'emendamento 21.13 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Visto che abbiamo deciso di fare finta di approvare questa legge perché a qualcuno piace, vi ricordo che l'articolo 21 reca il titolo: «Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense». Quest'articolo dovrebbe essere una parte del cuore della legge, in cui si dice che si vogliono degli avvocati formati, che facciano davvero gli avvocati, che siano preparati ed aggiornati con i tempi e quindi è una legge innovativa e che va incontro alle richieste e alle esigenze del mercato, alla tutela dei propri clienti che hanno di fronte un avvocato preparato.

Peccato che poi, mentre si dice che bisogna essere appunto preparati a svolgere il proprio lavoro, il comma 6 prevede che: «La prova dell'effettività, continuità, abitudine e prevalenza non è richiesta, durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo».

Prima avevamo fatto di peggio, al Senato, sia chiaro: ci avevamo inserito perfino i consiglieri provinciali e comunali, eravamo riusciti veramente a dare una pacca sulla spalla ed un regalino a tutti. Ora siamo andati solo su noi stessi, con una norma che esenta da quest'attività continuativa soltanto noi parlamentari e i consiglieri regionali, perché di questo si tratta.

Credo che davvero possa essere uno degli articoli che dimostrano come questa legge non soltanto è mal fatta e mal scritta, se si vuole davvero avere una nuova avvocatura preparata, non come recitano i fautori di questa riforma forense, ma nello spirito di una controriforma forense, se la suona e se la canta, e quindi i senatori e i parlamentari sono esentati da quello che invece viene richiesto a tutti gli altri avvocati.

Ecco perché su questo articolo il nostro voto è contrario e colgo l'occasione per chiedere la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 21.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22, corrispondente all'articolo 21 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 22.2, presentato dal senatore De Luca Vincenzo e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 22.3 e 22.4 sono inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 22.5, presentato dal senatore Stradiotto.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

L'articolo 23, corrispondente all'articolo 22 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Gli emendamenti 23.0.200 e 23.0.201 sono inammissibili.

L'articolo 24, corrispondente all'articolo 23 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 25, corrispondente all'articolo 24 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 26, corrispondente all'articolo 25 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

L'articolo 27, corrispondente all'articolo 26 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 28, corrispondente all'articolo 27 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Procediamo alla votazione dell'emendamento 28.1.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, secondo me siamo vicini a non essere in numero legale e, lo ripeto, ci sono ancora molte schede davanti a postazioni vuote. Vedo addirittura una senatrice con le braccia divaricate: pensi lei, signor Presidente. I colleghi vogliono forse finire sui giornali, con nome e cognome, come quelli che hanno fatto i «pianisti» fino all'ultimo minuto possibile? *(Proteste dal Gruppo PdL)*

GRAMAZIO (PdL). Basta!

PRESIDENTE. Senatore Perduca, gli Uffici mi dicono che il margine nelle votazioni non è esiguo non si limita ad uno o due senatori.

PERDUCA (PD). C'è margine di un gruppo, signor Presidente: un gruppo di pianisti.

Chiediamo pertanto la verifica del numero legale e chiedo anche che vengano tolte, e non soltanto estratte, le schede di votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 28.1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.2, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.3, presentato dal senatore De Luca Vincenzo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 28.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29, corrispondente all'articolo 28 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 29.200, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.2, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 29.3 è inammissibile.

Metto ai voti l'articolo 29.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 30, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 30.1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.2, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 30.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31, corrispondente all'articolo 29 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli 32 e 33, corrispondenti rispettivamente agli articoli 30 e 31 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Con riguardo, in particolare, all'articolo 32 la Presidenza precisa che l'unica modifica ha carattere puramente formale, in quanto consiste nello scorrimento della numerazione di un richiamo interno, in seguito all'inserimento di un nuovo articolo. Passiamo all'esame dell'articolo 34, corrispondente all'articolo 32 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento, interamente soppressivo dell'articolo, che si intende illustrato.

Passiamo dunque alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale e chiedo anche, come ho fatto in precedenza - non perché lo chieda io, ma perché dovrebbe essere così - che vengano tolte le schede.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(*Segue la verifica del numero legale*).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B

PRESIDENTE. Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 34.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 35, corrispondente all'articolo 33 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 35.2, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 35.3 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 35.200, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 35.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 36, corrispondente all'articolo 34 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 37, corrispondente all'articolo 35 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento, dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'articolo 37.

È approvato.

Prima di passare all'esame dell'articolo 38 occorre porre in votazione l'emendamento 50.5.

Metto ai voti l'emendamento 50.5, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 38, corrispondente all'articolo 36 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Gli articoli 39 e 40, corrispondenti rispettivamente agli articoli 37 e 38 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 41, corrispondente all'articolo 39 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 41.1, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.3.

PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (PD). Signor Presidente, ho chiesto di fermare questa rapidità perché l'articolo 41 è importante. Abbiamo fatto finta di non vedere quello che ha scritto la Commissione lavoro nel parere che ha dato sul disegno di legge che stiamo esaminando, e quello che ha paventato proprio su tale articolo, che riguarda i contenuti e le modalità di svolgimento del tirocinio. In particolare, il comma 11 formula un vero e proprio divieto di retribuzione dei praticanti avvocati nei primi sei mesi di tirocinio.

La norma, che non trova precedenti in nessun'altra professione, di tipo ordinistico o meno, salvo l'unico precedente deplorabile di una disposizione contenuta nel codice deontologico dei consulenti

del lavoro, appare *ictu oculi* incostituzionale, oltre che penalizzante nei confronti dei giovani che si affacciano al mondo del lavoro.

Questo è stato rilevato dal senatore Ichino, è stato sottolineato nella Commissione lavoro del Senato e ed anche dai senatori Castro, Cristina De Luca e Passoni, che hanno rilevato la contraddizione e, quindi, l'incostituzionalità per disparità di trattamento con quanto stabilito in tema di apprendistato nel decreto legislativo del 14 settembre 2011 e confermato nella legge n. 92 del 2012 sul mercato del lavoro.

Anche il presidente della Commissione lavoro, previdenza sociale, il senatore Giuliano, nel corso della medesima seduta ha riconosciuto la «sperequazione» che verrebbe a crearsi tra enti pubblici ed avvocatura dello Stato e studi privati attraverso il comma 11 dell'articolo 41. Tale ultimo aspetto implica evidente violazione dell'articolo 3 della Costituzione in danno dei praticanti negli enti pubblici e presso l'avvocatura dello Stato, i quali, neppure decorso il primo semestre di pratica, potrebbero vedersi riconosciuti con apposito contratto un'indennità o un compenso per l'attività svolta.

Mi auguro che sul testo del parere approvato dalla Commissione lavoro del Senato si apra un pur minimo dibattito in quest'Aula, perché noi e molti di quei pochi che oggi sono qui presenti non abbiamo partecipato alle sedute della Commissione lavoro. Però, siccome la Commissione lavoro ha espresso questo parere così forte, forse è il caso che ce lo raccontino o ci dicano come voteranno rispetto a questo articolo e agli emendamenti.

Leggo quindi il parere e mi auguro che qualcuno ce lo spieghi. «La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo esprime per quanto di competenza parere favorevole, evidenziando tuttavia rilevanti perplessità sull'articolo 41, comma 11, modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che sembrerebbe imporre di fatto un divieto di erogazione di indennità o compenso ai praticanti durante il primo semestre del tirocinio stesso. La disposizione oltre a confliggere con l'articolo 35 della Costituzione, introduce una immotivata quanto ingiusta sperequazione tra il tirocinio effettuato presso l'avvocatura dello Stato e gli enti pubblici e gli studi legali privati. Si sollecita pertanto la Commissione di merito a tenere in considerazione quanto sopra e a rivedere la disposizione in parola».

La Commissione di merito è la Commissione giustizia per quanto, agli occhi degli ingenui come, questo provvedimento si sarebbe dovuto esaminare in Commissione lavoro. Ovviamente così non è stato ed esso viene esaminato invece in Commissione giustizia, visto che parla di ordine degli avvocati e della professione forense, che non è lavoro - va da sé - ma qualcosa di diverso, vale a dire una professione ordinistica.

La Commissione giustizia - sappiamo bene - non ha voluto prendere in esame nessuno tipo di emendamento e al momento non è stata neppure presa in esame la considerazione fatta dalla Commissione lavoro. Mi auguro che lo si faccia almeno in quest'Aula, chiedendo intanto ai senatori della Commissione lavoro, che hanno votato a favore di una riformulazione dell'articolo 41, se davvero vogliono modificare il testo - ed in tal caso come - o se hanno invece cambiato idea.

Con l'occasione, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 41.3, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.4, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 41.5 è inammissibile.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 41.6 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 41.7, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.8, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.9, identico all'emendamento 41.10.

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 41.9, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, identico all'emendamento 41.10, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.11, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.12, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.13, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.14, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 41.15 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 41.16, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.18, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, per la parte ammissibile.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 41.19, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 41.20, 41.21 e 41.25 sono inammissibili.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G41.200, che si intende illustrato e sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VALENTINO, *relatore*. Il parere sull'ordine del giorno in esame è favorevole.

MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno G41.200.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G41.200 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 41.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, poiché l'articolo 41 riguarda uno dei due temi affrontati dalle pregiudiziali di costituzionalità da noi formulate e dal momento che, a mio avviso, chi voterà a favore di questo articolo si assumerà la gravissima responsabilità di licenziare negli ultimi minuti di questa legislatura un disegno di legge che dopodomani verrà impugnato immediatamente da chi ci sta seguendo e ci ha aiutato a seguire questo provvedimento, mi appello al senso di responsabilità, oltre che al buonsenso.

Chiedo, infine, al prescritto numero di senatori di appoggiare la richiesta di votazione elettronica e chiedo che venga verificata - per la terza volta - l'effettiva presenza in Aula dei senatori votanti, con un controllo della corrispondenza tra schede e senatori presenti.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signor Presidente, noi voteremo contro questo articolo, perché riteniamo che una riforma tanto attesa, che noi abbiamo sostenuto - abbiamo chiesto che venga approvata e che entri in vigore - non può contenere però norme eccessivamente punitive nei confronti dei giovani avvocati. *(Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI, PD e Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*.

Riteniamo che non sia neanche utile all'avvocatura avere un circuito chiuso che è più autoreferenziale che selettivo nei confronti dei giovani che meritano di svolgere questa attività professionale. Credo, tra l'altro, che neppure l'avvocatura voglia che la selezione degli avvocati avvenga per discendenza familiare.

Questa è la ragione per la quale noi voteremo contro questo articolo. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e del senatore Viespoli)*.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD). Signor Presidente, questa è una riforma oggettivamente importante ed attesa: non tenere conto dell'aspetto che tocca questo articolo è, secondo noi, un errore fondamentale. Sappiamo che c'è un problema che riguarda la professione degli avvocati nel nostro Paese. Conosciamo lo spropositato numero di avvocati che, teoricamente, esercitano nel nostro Paese rispetto alle altre democrazie occidentali, ma pensare che si possa dare una risposta rendendo complicato l'accesso alle professioni, addirittura introducendo una disuguaglianza e disparità evidenti nei sei mesi di praticantato (balza infatti agli occhi di tutti una disuguaglianza di trattamento tra cittadini dello stesso Paese), diventa oggettivamente arduo. È difficile pensare di fermare il tempo buttando l'orologio.

Forse, il dovere di affrontare il problema della riforma dell'ordine forense, il problema della costruzione dei nuovi professionisti e dell'integrazione con quello che già c'è e con tutto il sistema della giustizia nel suo complesso, ci avrebbe in qualche modo consigliato di approfondire questo articolo. Capisco, anche per come stiamo approvando questo provvedimento, che il tempo necessario non c'è stato, tuttavia nessuno può chiederci di votare qualcosa di cui non siamo profondamente convinti: non crediamo che bloccando le nuove generazioni si faccia l'interesse del Paese.

In qualsiasi caso, ci esprimeremo con un voto contrario nei confronti di chi, invece, la pensa diversamente. *(Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo: Apl-FLI-CD e dei senatori Perduca, Poretti e Sangalli).*

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, l'articolo 41 riguarda i giovani avvocati tirocinanti: si tratta di uno dei punti critici del disegno di legge, di cui parlavo all'inizio della discussione. Quando ho parlato di alcuni aspetti che andavano approfonditi e forse migliorati ho fatto espresso riferimento ai tirocinanti e a queste situazioni, tanto è vero che, nell'ambito delle votazioni degli emendamenti relativi all'articolo 41, il Partito Democratico, trattandosi della questione relativa ai giovani avvocati e a coloro che iniziano questa professione, ha espresso voto favorevole su alcune proposte di modifica, però prendiamo atto della consistenza numerica dell'Aula.

Proprio in quest'ottica, abbiamo presentato l'ordine del giorno G41.200, che fa riferimento alla specifica materia dei giovani. Esistono indubbiamente delle differenze e delle disomogeneità, di cui abbiamo parlato fin dall'inizio dell'esame in Aula. Proprio per questo abbiamo sollecitato un impegno del Governo, che ci ha detto che avrebbe accolto questa indicazione. Desideriamo impegnare il Governo a superare queste incongruenze, che certamente esistono, attraverso iniziative che salvaguardino e valorizzino il percorso pratico-professionale dei giovani. Credo non ci sia problema ad accogliere questo ordine del giorno, perché esso tende ad un'apertura nei confronti di giovani tirocinanti, ossia proprio coloro che, dall'inizio, dovrebbero avere la possibilità di ricevere indennità o compensi. Posto sotto questa forma, un'opposizione mi sembra incredibile. Credo che il buon senso e l'apertura verso le giovani generazioni di avvocati farebbero senz'altro bene anche all'immagine di questo Senato.

Per tali ragioni, il Partito Democratico voterà a favore dell'articolo in esame.

BUGNANO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUGNANO (IdV). Signor Presidente, il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà a favore di questo articolo, stigmatizzando tuttavia chi oggi in Aula dice di voler tutelare i giovani che si affacciano alla nuova professione e spiega, in questo modo, la decisione di votare contro l'articolo 41.

Vorrei ricordare ai colleghi che sono intervenuti oggi in questa direzione che nel decreto liberalizzazioni l'unica forza politica che aveva chiesto di mantenere l'equo compenso per i giovani praticanti era stata l'Italia dei Valori: tutti gli altri hanno votato affinché per i giovani praticanti ci sia solo un rimborso spese a discrezione del *dominus*.

Mi pare quindi che venire oggi in Aula a dire che ci si vuole mettere al fianco dei giovani praticanti, quando poi in altri provvedimenti si sono assunte decisioni che vanno contro di loro, sia quanto meno ambiguo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 41.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198-B**

PRESIDENTE. L'articolo 42, corrispondente all'articolo 40 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 43, corrispondente all'articolo 41 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 43.200, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 43.1.

Verifica del numero legale

PERDUCA (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 43.1, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alle parole «periodo di».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 43.1 e l'emendamento 43.2.

L'emendamento 43.201 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 43.3, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 43.4, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 43.5 e 43.6 sono inammissibili.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 43.7 è improcedibile.

L'emendamento 43.8 è stato ritirato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G43.200 e G43.202, che si intendono illustrati.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su entrambi gli ordini del giorno.

MAZZAMUTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo accoglie entrambi gli ordini del giorno, ma limitatamente al punto 1 del dispositivo per il G43.200.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G43.200 (testo 2) e G43.201 non verranno posti in votazione.

Metto ai voti l'articolo 43.

È approvato.

L'articolo 44, corrispondente all'articolo 42 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 45, corrispondente all'articolo 43 del testo approvato dal Senato.
Lo metto ai voti.

È approvato.

L'emendamento 45.0.1 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G45.100, sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

MAZZAMUTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G45.100 non verrà posto in votazione.

L'articolo 44 del testo approvato dal Senato è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 46, corrispondente all'articolo 45 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati gli emendamenti 46.10, successivamente ritirato, e 46.16, dichiarato inammissibile.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 47, corrispondente all'articolo 46 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 48, corrispondente all'articolo 47 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Procediamo alla votazione dell'emendamento 48.200.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, intendiamo sostituire il testo dell'articolo 48, relativo alla disciplina transitoria per la pratica professionale, con il seguente: «Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio la professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio».

Chiedo la verifica del numero legale e di accertare effettivamente la presenza dei senatori.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 48.200, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 48.1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 48.2, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 48.3.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Chiedo alla senatrice Spadoni Urbani di togliere la sua borsa dal banco e di evitare di divaricare troppo le braccia altrimenti le si potrebbe strappare la camicetta. *(Commenti dal Gruppo PdL).*

Detto questo, chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 48.3, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 48.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 49, corrispondente all'articolo 48 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 50, corrispondente all'articolo 49 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 50.1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 50.2, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 50.3, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 50.4, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 50.6, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 50.6 e l'emendamento 50.7

Metto ai voti l'articolo 50. *(Il senatore Perduca chiede di poter intervenire).*

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 51, corrispondente all'articolo 50 del testo approvato dal Senato. *(Il senatore Perduca chiede nuovamente di poter intervenire).*

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 51 del testo approvato dal Senato è stato soppresso dalla Camera dei deputati e che gli articoli 52, 53 e 54 del testo approvato dal Senato sono stati collocati, in diversa formulazione, rispettivamente quali articoli 56, 58 e 59 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 52, corrispondente ad una parte dell'articolo 55 del testo approvato dal Senato.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Veramente è dall'articolo 50 che chiedo di intervenire, Presidente. Comunque, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Va bene.

PERDUCA (PD). No, non va bene, Presidente! Perché se non si tolgono le schede...

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 52.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 53, corrispondente ad una parte dell'articolo 55 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 53.1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 53.2, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 53.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 54, corrispondente all'articolo 57 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Metto ai voti l'emendamento 54.200, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 54.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 55, corrispondente all'articolo 58 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

PERDUCA (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

L'articolo 59 del testo approvato dal Senato è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 56, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Metto ai voti l'emendamento 56.1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 56.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 57, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Metto ai voti l'emendamento 57.1, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 57.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 58, corrispondente in diversa formulazione all'articolo 53 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 58.1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 58.1 e l'emendamento 58.2.

Metto ai voti l'articolo 58.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 59, corrispondente in diversa formulazione all'articolo 54 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 59.1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 59.2, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 59.2 e l'emendamento 59.3.

Metto ai voti l'emendamento 59.4, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 59.5, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 59.6, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 59.

Verifica del numero legale

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 59.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 60, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 60.1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 60.2, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 60.3, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 60.4 e 60.5 sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'articolo 60.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, io faccio i nomi, non ho problemi. Il senatore Menardi, per esempio, prima ha votato per un altro.

Chiedo a 12 colleghi il sostegno per la verifica del numero legale, ma chiedo agli altri, pochi, di votare esclusivamente per se stessi. Grazie.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 60.

È approvato.

FERRANTE (PD). Menardi! *(Commenti dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 61, corrispondente in diversa formulazione all'articolo 56 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 61.1, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 61.2, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 61.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 62, corrispondente all'articolo 61 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 62.1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 62.2, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 62.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 63, corrispondente all'articolo 62 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti, dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'articolo 63.

È approvato.

L'articolo 64, corrispondente all'articolo 63 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 65, corrispondente all'articolo 64 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Metto ai voti l'emendamento 65.1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 65.

Verifica del numero legale

PERDUCA (PD). Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 65.

È approvato.

Gli articoli 66 e 67, corrispondenti, rispettivamente, agli articoli 65 e 66 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo già discusso questo provvedimento diversi mesi fa. Lo abbiamo poi trasmesso alla Camera, dove ha subito alcune modifiche, e quindi l'abbiamo riesaminato in Commissione.

Il provvedimento sicuramente poteva essere migliore di quello che è uscito dal lavoro delle due Aule. In ogni caso, esso contiene norme così importanti e attese da settant'anni che pensiamo che ad esso possa essere posto rimedio, come per tutte le leggi, nelle parti deficitarie; contiene però anche parti sostanziali e fondamentali che tutelano e assegnano un ruolo alle modalità di esercizio dell'avvocatura.

Il voto dell'Italia dei Valori è pertanto favorevole. *(Applausi della senatrice Carlino).*

CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo di Coesione Nazionale ad una legge attesa da tempo. Certamente essa non rappresenta il meglio, ma sicuramente è un bene rispetto a quella attuale.

Rimane aperto il problema della selezione di ingresso senza la penalizzazione dei giovani. Rimane aperto il problema della qualità complessiva di una categoria che è eccessiva nel numero e quindi, come tale, deve essere selezionata sempre nell'interesse della migliore tutela e difesa del cittadino. *(Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI).*

MANCUSO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO (*Per il Terzo Polo: Apl-FLI-CD*). Signor Presidente, mentre stiamo parlando di aprire il lavoro ai giovani, che è quanto tutti fuori, compresi i partiti, continuano a dire di volere, le solite corporazioni fanno barriera per intralciare gli stessi giovani - si tratta quindi di un controsenso - che hanno voglia di lavorare, di fare e di cui il Paese ha necessariamente bisogno. Pertanto, a nome del mio Gruppo esprimo il nostro voto di astensione.

D'ALIA (*UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signor Presidente, voteremo a favore di questo provvedimento perché abbiamo voluto che si facesse la riforma dell'avvocatura.

Credo si tratti di una riforma importante. Abbiamo lavorato in Senato e alla Camera. Nella prima lettura ci siamo astenuti su questo provvedimento per tutta una serie di considerazioni che, per brevità, non ripeto. Credo che il testo sia stato migliorato in molte sue parti nel lavoro compiuto alla Camera e questa è la ragione per la quale abbiamo chiesto che venisse calendarizzato ed approvato prima della fine di questa legislatura.

Resta la nostra contrarietà su due questioni di fondo che saranno inevitabilmente oggetto di un approfondimento nella prossima legislatura. La prima riguarda i criteri di accesso alla professione: ripeto, questi non sono stati modificati e sono stati irrigiditi a tal punto che oggi non vanno a fare gli avvocati i giovani migliori, perché non sono messi strutturalmente ed economicamente nella condizione di poterlo fare. Vanno a fare la professione coloro i quali stanno dentro il circuito della professione o per ragioni familiari o per ragioni familistiche, che è cosa diversa. Questo nel tempo penalizzerà la qualità del lavoro dell'avvocatura, che invece ha una funzione indispensabile.

Il secondo motivo di contrarietà che manifestiamo nasce dalla circostanza che l'esercizio dell'avvocatura ormai ha una dimensione europea e l'idea che chi va a fare formazione professionale all'estero, in Europa, lo possa fare solo per 6 mesi, altrimenti l'attività di tirocinio non gli viene riconosciuta, è in contrasto con la normativa comunitaria - e rischiamo di subire anche una procedura di infrazione per questa ragione - e non fa una cortesia all'avvocatura italiana, che ha bisogno di un aggiornamento legato non solo alla conoscenza del diritto italiano, ma anche alla conoscenza, alla interlocuzione, alla pratica ed all'accesso agli uffici della amministrazione giudiziaria europea, alla conoscenza della normativa europea e di tutto ciò che dall'Europa arriva, che è ormai la parte più importante anche del nostro ordinamento interno.

Queste sono ragioni oggettive per le quali manifestiamo perplessità sul testo in esame e, probabilmente, se vi fosse stato un atteggiamento meno chiuso ci saremmo trovati in condizioni diverse.

Detto questo, è chiaro che comunque è una riforma che fa fare passi avanti al sistema dell'avvocatura, e questa è la ragione per la quale, nonostante i motivi di contrarietà, voteremo a favore del provvedimento in esame.

MAZZATORTA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (*LNP*). Signor Presidente, desidero dichiarare il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord al provvedimento in esame.

Dopo ottant'anni la professione forense rivede il suo statuto, il suo ordinamento professionale, anche alla luce della sempre più importante funzione sociale di questa professione.

Aggiungo due valutazioni. Si è un po' drammatizzata la questione del tirocinio professionale. (*Applausi dei senatori Perduca e Poretti*).

PERDUCA (*PD*). Bravo!

MAZZATORTA (*LNP*). Ascoltate! Ascolta! Chi ha fatto il praticante avvocato e non il politico di professione, senatore Perduca, sa che sino ad oggi la pratica di avvocato è incompatibile con

qualsiasi rapporto di lavoro. *(Reiterati commenti della senatrice Poretti. Ripetuti applausi ironici del senatore Perduca).*

Qui addirittura consentiamo al praticante avvocato di avere un rapporto di lavoro, pubblico o privato che sia.

E sulla disciplina transitoria dell'esame di Stato ricordo che per cinque anni rimarrà l'attuale disciplina.

Quindi chi drammatizza, chi spaventa i giovani praticanti, chi spaventa i giovani aspiranti a questa bellissima professione commette un grave errore. *(Applausi dal Gruppo LNP e PdL. Commenti dei senatori Poretti e Perduca).*

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (PD). Signor Presidente, molto rapidamente, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico. Ricordo soltanto che dall'inizio di questa legislatura sono stati presentati quattro disegni di legge di Gruppi diversificati, proprio per dare il senso dell'importanza della riforma forense che si aspetta da qualche decina d'anni.

Devo dire che al risultato finale si arriva dopo che nella passata legislatura vi era stato un lavoro egregio del Comitato ristretto, un lavoro votato all'unanimità. Peraltro, quel testo era stato modificato in questa legislatura sia dalla prima lettura al Senato, sia successivamente alla Camera dei deputati.

Indubbiamente, ci sono alcuni punti che ci lasciano perplessi. Essi riguardano i giovani avvocati, i praticanti, il tirocinio (ed in particolare i compensi che dovrebbero essere loro dati) e la formazione.

Anche per questo nel corso dell'esame odierno abbiamo votato, come Partito Democratico, a favore di alcuni degli emendamenti presentati dai colleghi radicali ed in particolare è stato presentato dal Partito Democratico quell'ordine del giorno, accolto dal Governo con parere favorevole del relatore, che impegna l'Esecutivo ad intervenire in materia proprio per favorire l'accesso alla professione dei giovani avvocati.

Detto questo, riteniamo che, piuttosto che concludere questa legislatura con un altro buco nell'acqua come nelle precedenti tre legislature, che non sarebbe stato opportuno, questo provvedimento segni l'inizio di una riforma nuova in materia di ordinamento forense. Avremo certamente tempo per intervenire e apportare modifiche indispensabili per andare incontro alle richieste dei giovani avvocati.

Concludo quindi, dichiarando che il Partito Democratico voterà a favore del disegno di legge nel suo complesso.

BERSELLI (FDI-CDN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI (FDI-CDN). Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia Centrodestra Nazionale si esprime a favore dell'approvazione di questa tanto attesa riforma. Intervendiamo su una normativa che risale al 1933. L'inizio di questo *iter* risale al principio di questa legislatura. Il provvedimento, dopo un esame approfondito svolto in Commissione giustizia del Senato, è passato in Aula; quindi è stato trasmesso alla Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento e all'Aula della Camera. Infine, vi è stato un ulteriore approfondimento da parte della Commissione giustizia del Senato della Repubblica.

Siamo a favore di questo provvedimento. Si tratta di un'ottima legge che va incontro alle attese non solo dell'avvocatura italiana, che nel suo complesso è favorevole, ma degli stessi cittadini italiani che si attendono un'avvocatura sempre più qualificata e in grado di assicurare il servizio che gli italiani si aspettano. *(Applausi dal Gruppo FDI-CDN e PdL).*

PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola per un minuto.

PORETTI (PD). Signor Presidente, in un minuto c'è solo il tempo di depositare agli atti l'intervento. Come molti altri senatori presenti in quest'Aula, ho ricevuto una valanga di *e-mail* di chi studia avvocatura, di chi è un giovane avvocato e vorrebbe vedere riconosciuto il proprio lavoro, anziché vederselo regalato in qualche modo da questa legge: le pubblicheremo tutte, le lasceremo agli atti dei nostri siti e, se vorrà, Presidente, gliele regaleremo.

È evidente che siamo di fronte al regalo finale fatto agli avvocati che siedono in quest'Aula, a coloro che vi hanno chiesto questa legge: una legge corporativa, una controriforma che decisamente ricalca quella del periodo dei fasci e delle corporazioni in cui era nata. Qui, stasera, con questo voto riuniamo (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Colleghi, scusate per un mia *gaffe* non ho dato la parola al senatore Benedetti Valentini a nome del Gruppo PdL, dimenticando le ultime variazioni avvenute nei Gruppi.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, stavamo delegando tranquillamente il nostro intervento al presidente Berselli, che ha interpretato perfettamente le nostre posizioni.

Sottolineo anch'io che mai una legge è stata così approfondita e, se la votazione finale è un po' affrettata, ciò non toglie che il merito sia stato approfondito come mai io ricordi sia avvenuto per altre leggi. Quindi, esprimo senz'altro un convinto voto favorevole a nome del Gruppo del Popolo della Libertà. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, finisce nel peggiore dei modi possibili questa XVI legislatura e finisce - lo ripeto ancora una volta - con una legge che presenta ampi margini di incostituzionalità. Questo è il mio ultimo intervento in questa sede e probabilmente anche il mio ultimo intervento da parlamentare, quindi non ho altro da aggiungere se non che la lotta si sposta ora nelle aule della Corte costituzionale.

Auguro a tutti coloro i quali voteranno a favore di questa legge di non avere mai un problema a casa propria, perché, se questi sono gli avvocati che li dovranno difendere, poveri loro e povera, ancora una volta, la giustizia italiana! (*Applausi dei senatori Russo e Contini*).

FERRANTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FERRANTE (PD). Signor Presidente, in dissenso dal mio Gruppo voterò contro questo disegno di legge per il merito, per le cose che abbiamo detto sui giovani avvocati, giacché mi sembra un evidente regalo alle *lobby* e un intervento contro i giovani.

Prendo atto che l'opposizione dura e pura di quelli che hanno votato sempre contro tutti i provvedimenti, come il Gruppo dell'Italia dei Valori, questa volta viene meno: costoro votano a favore nel merito del provvedimento e contro i giovani.

Prendo atto che la Lega, che ha votato in senso contrario in tutta quest'ultima fase della legislatura, vota a favore del provvedimento in esame.

Quest'ultima giornata farà sì che non si rimpiangerà questa legislatura che ha dato prova di sé nel peggiore dei modi possibili, rifiutando di affrontare il provvedimento che avrebbe dovuto alleviare un poco il dramma delle carceri e facendo invece questo regalo alle *lobby*.

Termino il mio intervento facendo una richiesta a lei, signor Presidente: siccome nelle votazioni che hanno avuto luogo a ripetizione credo che il modo di votare sia stato un po' allegro, chiedo a lei e ai senatori Segretari d'Aula, in occasione della votazione finale, di prenderci il tempo necessario, di levare le schede cui non corrispondono senatori presenti, non stare al telefono, in modo tale che

almeno nel voto finale si abbia contezza del fatto che questo Senato è davvero in numero legale per approvare questo scempio. *(Applausi dei senatori Poretti, Perduca e Di Giovan Paolo)*.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signor Presidente, innanzitutto noto con piacere che nel giorno della fine del mondo prevista dai Maya c'è un provvedimento che non ritorna in Commissione giustizia. *(Applausi del senatore Perduca. Ilarità)*.

La seconda annotazione che faccio è la seguente: abbiamo parlato per 66.000 detenuti, per 15.000 tossicodipendenti detenuti, per 20.000 immigrati detenuti, per 1.500 ancora negli ospedali psichiatrici giudiziari, per 1.500 che debbono essere dimessi. Abbiamo parlato per gli agenti di Polizia penitenziaria, abbiamo parlato per gli educatori per cui non ci sono i concorsi. Per questi abbiamo parlato: non contro il senatore Valentino, non contro la riforma, ma per non essere ipocriti nella solidarietà. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Baio)*.

DELLA SETA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DELLA SETA (PD). Signor Presidente, voterò in dissenso dal mio Gruppo e contro il disegno di legge in esame.

Credo che il combinato disposto tra la caduta del provvedimento cosiddetto svuota carceri e l'approvazione di questa legge di casta (perché questa è una legge fatta da una casta per una casta) segni nel modo più inglorioso quest'ultima giornata di legislatura.

Segnalo l'entusiastica adesione a questo disegno di legge dei due principali Gruppi di opposizione, l'Italia dei Valori e la Lega, che in questa occasione evidentemente hanno messo da parte tutte le parole che spendono ogni giorno contro la politica delle corporazioni, contro la politica dei privilegi. Credo che davvero si stia scrivendo una pagina poco felice dell'esperienza parlamentare. Io voto contro. *(Applausi dei senatori Perduca e Poretti)*.

SANGALLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SANGALLI (PD). Signor Presidente, ho dissentito su questo provvedimento fin dalla prima lettura. Confermo con molto dispiacere il mio dissenso dal mio Gruppo e voterò in modo contrario sul provvedimento in esame.

GERMONTANI (Per il Terzo Polo: APL-FLI-CD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GERMONTANI (Per il Terzo Polo: APL-FLI-CD). Signor Presidente, intervengo per annunciare il mio voto a favore della riforma forense, in dissenso dal Gruppo. È una riforma attesa nell'ambiente dell'avvocatura, e non soltanto in questo; una riforma che è stata approfondita attraverso i passaggi alla Camera e al Senato; una riforma sulla quale avevo già espresso il mio voto favorevole in occasione della prima lettura in Senato. Quindi voterò a favore.

GHEDINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GHEDINI (PD). Signor Presidente, intervengo per annunciare il mio voto in dissenso dal Gruppo contro il provvedimento sull'ordinamento forense, con particolare riferimento alle norme che riguardano il tirocinio dei giovani professionisti. *(Applausi dei senatori Di Giovan Paolo e Tonini)*.

PASSONI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PASSONI (PD). Signor Presidente, annuncio anch'io il mio voto in dissenso dal Gruppo. Penso che il disegno di legge in esame contenga aspetti che, dal punto di vista della tutela dei lavoratori, specialmente quelli giovani, siano sbagliati. Per questa ragione non parteciperò al voto.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Chiedo a 12 apostoli della verità e della legalità di sostenere questa ultima richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

PERDUCA (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Il Senato approva. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Colleghi, prima di fuggire, ricordo che abbiamo altri argomenti quali le ratifiche e la relazione della Giunta delle elezioni in materia di insindacabilità. Inoltre, lascio questa Presidenza per essere sostituito dal Vice Presidente di turno al fine di prendere immediatamente contatti con il Governo e la Camera dei deputati e verificare lo stato e la situazione in cui si trova il decreto-legge sulle liste elettorali. Da qui a breve mi auguro di essere in grado di dare doverose notizie a questa Aula.

Omissis

La seduta è tolta *(ore 21,21)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense ([601-711-1171-1198-B](#))

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B,
premessi che:

la previsione all'articolo 41, comma 11, reca un vero e proprio divieto di retribuzione a favore dei praticanti avvocati nei primi sei mesi di tirocinio, in violazione evidente dell'articolo 35 della Costituzione e, dato il diverso trattamento per il caso di pratica presso enti pubblici ed Avvocatura dello Stato, anche in evidente violazione dell'articolo 3 della Costituzione. In tal senso depongono, nel corso della seduta 366 del 26 novembre 2012 della Commissione Lavoro del Senato, gli interventi dei senatori Ichino, Castro, Cristina De Luca, Passoni, e del Presidente della Commissione Giuliano (i quali, inoltre, hanno rilevato la contraddizione - incostituzionalità per disparità di trattamento - con quanto stabilito in tema di apprendistato nel decreto legislativo del 14 settembre 2011 e confermato nella legge n. 92 sul mercato del lavoro), nonché il seguente parere espresso dalla Commissione Lavoro del Senato: «La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, evidenziando tuttavia rilevanti perplessità sull'articolo 41, comma 11, modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che sembrerebbe imporre, di fatto, un divieto di erogazione di indennità o compenso ai praticanti durante il primo semestre del tirocinio stesso. La disposizione, oltre a confliggere con l'articolo 35 della Costituzione, introduce una immotivata quanto ingiusta sperequazione tra il tirocinio effettuato presso l'Avvocatura dello Stato e gli enti pubblici e gli studi legali privati. Si sollecita pertanto la Commissione di merito a tenere in considerazione quanto sopra ed a rivedere la disposizione in parola.»;

con la previsione di ingiustificabili privilegi (articolo 3 della Costituzione), in tema di prova della continuità dell'esercizio della professione e di adempimento del dovere di formazione professionale, il testo proposto opera a vantaggio dei parlamentari avvocati e dei membri degli organi legislativi rispetto a tutti gli altri avvocati. Mentre la Corte di giustizia europea, con indirizzo ben consolidato, «si è espressa sempre contro norme che individuano nella continuità di un'attività professionale il requisito cui venga subordinato il riconoscimento di un qualsiasi beneficio, la possibilità di accesso a uno *status* determinato, una qualifica o un trattamento, e ciò lo ha fatto a tutela della dignità del professionista poiché ravvisava in tali norme possibilità di discriminazione anche indiretta a scapito delle donne e dei soggetti deboli in genere» (così scriveva Lilla Laperuta in un articolo del 17 aprile

2012 su www.diritto.it) il testo in esame prevede che un avvocato sia cancellato dall'albo per mancato esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione. Eppure, di tale principio non si fa applicazione nei confronti dei parlamentari avvocati (il comma 6 dell'articolo 21 prevede: «La prova dell'effettività, continuità, abitudine e prevalenza non è richiesta durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo»). Una sottocategoria la cui maggioranza, nei due rami del Parlamento, si è squalificata, in questa legislatura, avallando la costituzione in giudizio delle Camere dinanzi alla Corte costituzionale contro la magistratura per conflitti di attribuzione palesemente infondati (vedansi le sentenze della Corte costituzionale nn. 87 ed 88 del 2012), rivendica così la possibilità per i suoi aderenti di continuare, durante il loro mandato, ad essere iscritti negli albi degli avvocati e ad esercitare la professione senza limiti, nonostante sia evidente e sacrosanto che la democrazia elettiva impone che il parlamentare deve alla Nazione un effettivo, continuativo, abituale e prevalente esercizio del mandato parlamentare al quale va sacrificato l'effettivo, continuativo, abituale e prevalente esercizio della professione di avvocato;

la previsione, all'articolo 19, di un divieto di iscrizione all'albo forense per gli insegnanti delle scuole elementari, rappresenta una violazione evidente degli articoli 33 e 3 della Costituzione. Non a caso la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 226236 del 2010) statuiva che «secondo quanto afferma la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2006, l'eccezione al regime di incompatibilità stabilita dall'articolo 3, comma 4, lettera a), regio decreto-legge n. 1578 del 1933, deve essere considerata «principio costituzionale della libertà di insegnamento (articolo 33 della Costituzione), dal quale discende che il rapporto di impiego (ed il vincolo di subordinazione da esso derivante), come non può incidere sull'insegnamento (che costituisce la prestazione lavorativa), così, ed a fortiori, non può incidere sulla libertà richiesta dall'esercizio della professione forense». Se questa è la *ratio* d'ogni possibile eccezione all'incompatibilità tra professione forense e attività di insegnamento, allora appare evidente la incostituzionalità della norma dell'articolo 19, che limita l'eccezione all'incompatibilità per rapporto di lavoro, tra i docenti, solo a «l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici», escludendo dalla possibilità di esercitare la professione di avvocato, tra gli altri, gli insegnanti elementari. Gli articoli 33 e 3 della Costituzione impongono che sia consentito a tutti gli insegnanti, di ogni ordine e grado, di poter esercitare la professione di avvocato;

delibera di non passare all'esame del disegno di legge, stante la sua incostituzionalità.

QP2

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B,

premesso che:

l'istituzione legislativa del CNF come giudice speciale «nuovo» (per snaturamento della precedente attribuzione giurisdizionale) opera in violazione dell'articolo 102 della Costituzione (che al secondo comma prevede che non possono essere istituiti giudici speciali); infatti, la Corte costituzionale insegna che la modificazione dell'oggetto della giurisdizione degli organi speciali di giurisdizione preesistenti alla Costituzione è consentita solo se non «snaturi» la materia originariamente attribuita alla cognizione del giudice speciale (si vedano, tra altre, le sentenze n. 130 del 2008 e n. 64 del 2008), cosa che nella fattispecie indubitabilmente avviene quando l'articolo 37, al comma 2, stabilisce: «I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei Consigli distrettuali di disciplina hanno natura di sentenze». I provvedimenti dei Consigli distrettuali di disciplina non erano certo, sino ad oggi, soggetti alla giurisdizione precostituzionale del CNF, per il semplice fatto che non esistevano tali consigli distrettuali di disciplina. Nè si può sostenere che non sia snaturata la precedente attribuzione di giurisdizione del CNF che riguardava e tuttora riguarda, in materia disciplinare, solo «le decisioni assunte all'esito dei procedimenti disciplinari». La novità della attribuzione di giurisdizione è evidentemente incostituzionale, perché «snatura» le materie precedentemente attribuite, mercé la trasformazione del CNF da giudice dei provvedimenti disciplinari a giudice della disciplina *tout court*, e cioè anche dell'apparato disciplinare e della sua organizzazione;

nonostante si realizzi un integrale ammodernamento della regolazione della professione forense, permane una grave carenza di terzietà e imparzialità del giudice speciale CNF (aggravata dal fatto che viene confermata nel CNF la promiscuità di ruoli) di natura amministrativa e giurisdizionale, rivestiti da tutti i singoli consiglieri, mentre tale promiscuità viene meno nei Consigli nazionali delle professioni che non hanno natura di giudici della disciplina): con ciò si viola sia l'articolo 111,

comma 2, della Costituzione (per cui «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale»), sia la VI disposizione transitoria della Costituzione (che prevede che si debba procedere alla revisione degli organi speciali di giurisdizione precostituzionali - tra i quali, appunto, il CNF - rispettando la Costituzione). In effetti, è incostituzionale (perché non garantisce il livello essenziale di terzietà del giudice CNF) non prevedere - in una legge di riforma che continui ad attribuire all'unitario CNF sia funzioni amministrative sia funzioni giurisdizionali - che i membri del CNF debbano essere soggettivamente distinti in due gruppi: quelli che svolgono solo le funzioni amministrative del CNF, da una parte, e quelli che svolgono solo le funzioni giurisdizionali del CNF dall'altra. Per evitare tale promiscuità di ruoli - da ultimo riconosciuta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 325 del 2012, depositata l'8 ottobre 2012 - è essenziale introdurre, proprio con la legge che ridisciplina nel suo complesso l'ordinamento forense, una separatezza soggettiva, con l'individuazione dei soggetti chiamati a svolgere solo la funzione giurisdizionale e altri soggetti chiamati a svolgere solo le (molteplici e di grande portata economica) attività amministrative attribuite CNF, le quali potrebbero (se non generare in concreto) di certo far sospettare sussistenti dei gravissimi conflitti di interesse. Del resto, già il decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012, di riforma di tutte le professioni regolamentate (e col quale la legge di riforma della professione forense si deve coordinare in via di specialità ma non di eccezionalità della regolazione), all'articolo 8, comma 8, ribadisce addirittura per i consigli nazionali non giurisdizionali di tutte le professioni l'incompatibilità tra funzioni amministrative e funzioni disciplinari. Anche il Consiglio di Stato, con parere n. 3169 del 2012 (reso sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica di riforma di tutte le professioni regolamentate poi divenuto decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012), ha chiarito che è urgente per il giudice speciale CNF, l'introduzione di garanzie di terzietà e differenziazione soggettiva tra titolari del potere amministrativo e titolari del potere giurisdizionale in materia di disciplina. Vengono disattese anche le affermazioni importantissime in tema di livelli minimi di terzietà, indipendenza e imparzialità del giudice speciale si leggono nella ordinanza n. 6529 del 17 marzo 2010 delle Sezioni Unite della Cassazione, che si incentra sull'analisi di costituzionalità delle previsioni normative che istituiscono giudici estranei al novero dei «giudici comuni» (vedasi il commento di Nicola Occhiocupo, «Alla ricerca di un giudice: a Berlino, ieri; a Strasburgo, oggi; a Lussemburgo e a Roma, domani, forse») in *Il diritto dell'Unione Europea*, 2010, secondo cui il diritto fondamentale della tutela giurisdizionale trova ormai riconoscimento e garanzia, oltre che nelle Costituzioni dei paesi membri dell'Unione e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, negli articoli 8 e 10 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, del 10 dicembre 1948, nell'articolo 14, n. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, nell'ordinamento comunitario ad opera della giurisprudenza della Corte di Giustizia, ed ora nell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000). Va anzi ricordato, in proposito, che la Corte di giustizia (Grande Sezione), con sentenza pronunciata il 19 settembre 2009 nella causa C-506/04, ha espresso un principio, in tema di composizione degli organi competenti a esaminare i ricorsi, che di necessità deve portare sia gli amministratori che i giudici italiani a negare il ruolo di «giudice» al C.N.F., in quanto composto da soli avvocati e abilitato a emettere sentenze impugnabili innanzi al giudice supremo (Sezioni Unite della Cassazione) con ricorso che consente solo un controllo in diritto e non in fatto;

nella previsione implicita che il CNF giudice dovrebbe operare sempre con la compresenza di tutti i suoi membri, si riscontra un'evidente irragionevolezza (articolo 3 della Costituzione) per la sua concreta impossibilità di funzionamento, dato l'elevato numero di componenti del CNF;

nella realizzazione di una organizzazione corporativa della professione di avvocato assommando in unico ente pubblico non economico, il CNF, la rappresentanza istituzionale degli avvocati e il potere giurisdizionale, amministrativo e legislativo di settore - viola gli articoli 4, 41, 97, 101, 102, 108, 111, 113, 138 della Costituzione. L'attribuzione al CNF della qualità di giudice speciale con una certa «provista di giurisdizione» poteva ritenersi giustificata dalla sopravvivenza, sino ad oggi, d'un ordinamento complessivo precostituzionale della professione forense, ma non dovrebbe sopravvivere ancora nel momento in cui l'ordinamento forense viene rinnovato integralmente. La giurisdizione speciale del CNF (che, a rigore, ben prima delle altre peculiarità del cosiddetto «ordinamento forense» sarebbe dovuta cadere coll'entrata in vigore della Costituzione repubblicana) dovrebbe finalmente cadere, lasciando semmai al CNF solo un potere amministrativo e normativo;

delibera di non passare all'esame del disegno di legge, stante la sua incostituzionalità.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Approvato

(Disciplina dell'ordinamento forense)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato.
2. L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:
 - a) regola l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;
 - b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti;
 - c) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale;
 - d) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.
3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati.
5. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive.

EMENDAMENTI

1.1

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Inammissibile

Al comma 3, sostituire le parole: «le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni» con le seguenti: «le fondazioni e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni».

1.2

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Inammissibile

Al comma 3, sopprimere le parole: «e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF.».

1.3

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. "L'individuazione delle associazioni forensi maggiormente rappresentative di cui al comma 3 si intende effettuata dal CNF"».

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Disciplina della professione di avvocato)

1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6.
2. L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti.
3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere altresì iscritti: *a)* coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione; *b)* i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 22. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.
5. Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.
6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti.
7. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.
8. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.

EMENDAMENTI

2.1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono esservi iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46 ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere, altresì, iscritti:

- a)* coloro che hanno precedentemente svolto le funzioni di avvocato dello Stato;
- b)* coloro che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile ma tali iscritti, nei primi due anni dall'iscrizione,

non possono esercitare la professione nei circondari nei quali hanno svolto le proprie funzioni nei quattro anni antecedenti;

c) i professori universitari di ruolo dopo tre anni di insegnamento di materie giuridiche previo periodo abbreviato di un anno di pratica e il superamento della prova scritta dell'esame di Stato previsto dall'articolo 46.

L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica, ma per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21».

2.2

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Inammissibile

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono esservi iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46 ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e possono esservi iscritti gli avvocati dello Stato che abbiano cessato detta funzione. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica, ma per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21».

2.200

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Inammissibile

Al comma 3, terzo periodo, lettera a), dopo le parole: «coloro che hanno svolto le funzioni di», sopprimere le seguenti: «magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di».

2.201

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Inammissibile

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere la lettera b).

2.4

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Inammissibile

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«c) coloro che hanno svolto il periodo semestrale di pratica forense e conseguito il diploma biennale alla Scuola di Specializzazione per le professioni forensi di cui all'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ed all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre».

2.3

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Inammissibile

Al comma 3, aggiungere le seguenti parole: «oppure hanno svolto il periodo semestrale di pratica forense e conseguito il diploma biennale alla Scuola di Specializzazione per le professioni forensi di cui all'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre».

2.9

[ICHINO](#), [GHEDINI](#), [PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Respinto

Sopprimere il comma 6.

2.202

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Respinto

Al comma 6 sopprimere il primo periodo e al secondo periodo sopprimere la parola: «comunque».

2.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

2.204

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata a coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e alle figure professionali normate dall'UNI».

2.205

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Al comma» a: «quattro anni» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata a coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e ai soggetti attualmente in possesso di certificato di qualità a norma ISO 17024».

2.206

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata a coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e ai soggetti attualmente in possesso della licenza di cui all'articolo 115 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza)».

2.207

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata a coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e ai patrocinatori stragiudiziali in possesso della licenza di cui all'articolo 115 del Regio decreto 8 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza)».

2.11

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata a coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni».

2.208

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 6 sostituire il primo periodo con il seguente: «Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori previsti dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata

agli avvocati e ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi».

2.209

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Le parole da: «Al comma» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, al primo periodo dopo la parola: «avvocati», aggiungere le seguenti: «alle figure professionali normate dall'UNI».

2.210

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Precluso

Al comma 6, al primo periodo dopo la parola «avvocati» aggiungere: «e ai professionisti in possesso di certificato di qualità a norma ISO 17024».

2.211

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Precluso

Al comma 6, al primo periodo dopo la parola: «avvocati», aggiungere le seguenti: «e ai soggetti in possesso della licenza rilasciata dal Comune».

2.212

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Precluso

Al comma 6, al primo periodo dopo la parola: «avvocati», aggiungere le seguenti: «e ai patrocinatori stragiudiziali ed esperti in infortunistica stradale».

2.213

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Precluso

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «avvocati», aggiungere le seguenti: «e ai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza)».

2.214

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Respinto

Al comma 6, al primo periodo, dopo la parola: «avvocati», aggiungere le seguenti: «e ai patrocinatori stragiudiziali ed esperti in infortunistica stradale in possesso della licenza di cui all'articolo 115 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza)».

2.215

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. In tutti i casi nei quali, per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni mobili e immobili, come individuati dall'articolo 832 del codice civile, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, questa può essere effettuata, dagli avvocati muniti di polizza assicurativa pari, almeno, al valore del bene dichiarato nell'atto. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al presente comma, nonché le comunicazioni agli uffici competenti, dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi, sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria. Le clausole contrattuali in contrasto con le prescrizioni del presente comma sono nulle ai sensi dell'art. 1418 del codice civile. L'avvocato, nel compimento degli atti previsti dal presente comma, acquista a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale».

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Doveri e deontologia)

1. L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. L'avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'ufficio, in quanto iscritto nell'apposito elenco, e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.
2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.
3. L'avvocato esercita la professione uniformandosi ai principi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera *d*), e 65, comma 5. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile.
4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTO

3.1

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «per quanto possibile».

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Associazioni tra avvocati e multidisciplinari)

1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.
2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti.
3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *l*). La sede dell'associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati hanno domicilio professionale nella sede della associazione. L'attività professionale svolta dagli associati dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.
4. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione.
5. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.
6. La violazione di quanto previsto ai commi 4 e 5 costituisce illecito disciplinare.
7. I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.
8. Gli avvocati e le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

9. L'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

EMENDAMENTO

4.1

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sopprimere il comma 4.

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;

b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera a);

c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: «società tra avvocati»;

d) disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;

e) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

f) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

g) prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

h) regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;

i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;

l) qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

m) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

n) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

3. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

5.1

ICHINO, GHEDINI, PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.2

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183,».

5.3

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 2, sopprimere le lettere f) e g).

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera h), inserire le seguenti:

«*h-bis*) prevedere che il socio debba dichiarare se ha partecipazioni in altre società di capitali e che sia sempre assicurata l'assoluta trasparenza della proprietà e dell'amministrazione della società;

h-ter) prevedere il divieto alla società di rendersi in qualsiasi modo, anche per interposta persona o per il tramite di società collegate o controllate, cessionaria o acquirente di crediti o diritti dei clienti ai sensi dell'articolo 1261 del codice civile;

h-quater) prevedere che il voto in assemblea può essere capitario o proporzionale ai conferimenti o comunque alla quota di capitale posseduta; lo statuto può prevedere gradi di associazione differenziati attribuendo ai medesimi una diversa partecipazione alle votazioni ed alla nomina degli amministratori; nel caso di società cooperative il voto capitario è obbligatorio;

h-quinquies) prevedere che vi sia distinzione tra gli utili, da distribuire in misura proporzionale ai conferimenti o al valore delle quote, ed i compensi, attribuibili secondo l'opera concretamente prestata e l'apporto e il conferimento professionale del socio;

h-sexies) prevedere la possibilità della sola costituzione di una riserva alimentata da parte degli utili, da destinare ad aumenti di capitale con intestazione di nuove quote in favore di soci che abbiano un'età di non oltre trentacinque anni e siano in possesso dei requisiti di legge;

h-septies) prevedere che gli aumenti o le diminuzioni di capitale sociale debbano essere approvati con una maggioranza pari ai tre quarti del capitale. È fatto in ogni caso divieto di emettere delle obbligazioni convertibili;

h-octies) prevedere che la partecipazione societaria non è liberamente cedibile, gli altri soci hanno diritto alla prelazione e per l'ingresso di nuovi soci deve essere prevista la clausola di gradimento da parte di tutti i soci esistenti; se la società è costituita a tempo indeterminato è sempre ammesso il recesso del socio previo preavviso non inferiore a sei mesi. In caso di recesso, la valutazione della quota del socio che recede non può superare quanto da lui effettivamente conferito in società, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria;

h-nonies) prevedere che solo i soci possano assumere cariche amministrative nella società; è ammessa la nomina di non soci per l'espletamento di funzioni amministrative che richiedano specifiche professionalità;

h-decies) prevedere che lo statuto sociale non debba contenere norme che si pongano in conflitto con i principi della legge professionale e delle relative norme deontologiche o che minino l'indipendenza dell'avvocato;

h-undecies) prevedere che ogni anno gli utili siano ripartiti ai soci esclusivamente con diretta imputazione ai soci pro quota così come avviene per le società di persone, a prescindere dalla effettiva percezione; gli utili conseguiti dai soci ai fini previdenziali sono parificati ai compensi professionali e la società è obbligata, in solido con i soci, a corrispondere alla Cassa forense i contributi previdenziali dovuti dal socio professionista, detraendo li dagli utili dovuti allo stesso. La società percepisce il contributo integrativo previsto ed è obbligata, in solido con i soci, a corrisponderlo alla Cassa forense. Le ritenute d'acconto sono imputate ai singoli soci in proporzione alle quote di partecipazione. Alla determinazione del reddito della società, ai fini fiscali, si applicano

le stesse norme previste per la determinazione del reddito del singolo professionista come lavoratore autonomo. È fatto divieto di accantonare gli utili conseguiti o di riportare ad altro esercizio le perdite, salvo gli accantonamenti previsti alla lettera *h-sexies*);

h-duodecies) prevedere che le società tra avvocati siano iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *l*). La sede della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. I soci hanno domicilio professionale nella sede della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale;

h-terdecies) prevedere che l'avvocato possa essere socio in una sola società di cui al comma 1;

h-quaterdecies) prevedere che gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possano stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile;

h-quinquiesdecies) prevedere che il socio sia escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile;

h-sexiesdecies) prevedere che le società che hanno nell'oggetto sociale lo svolgimento di attività professionale forense e la consulenza legale debbano contrarre in favore dei propri clienti polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 12;

h-septiesdecies) prevedere che l'esecuzione dell'incarico professionale o di consulenza conferito alla società deve essere effettuata di regola dai soci; è ammessa la nomina di altri professionisti per l'esercizio di specifiche funzioni professionali e quando lo richieda l'esigenza di disporre di specifiche professionalità salva la responsabilità di almeno un socio nella trattazione dell'affare; la designazione del socio incaricato della singola prestazione è compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto al cliente; devono in ogni caso essere specificati al cliente tutti i possibili conflitti di interessi e qualora sussistano l'incarico non può essere accettato dalla società. L'avvocato designato dalla società o incaricato dal cliente per la società ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. Sussiste conflitto di interessi per la società, anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito della società o socio della stessa, ovvero «quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico. L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati;

h-octiesdecies) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n.183».

Consequentemente, sopprimere la lettera m).

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Segreto professionale)

1. L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.

3. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.

EMENDAMENTO

6.1

[ICHINO](#), [GHEDINI](#), [PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Segreto professionale*). - 1. L'avvocato e i suoi collaboratori e dipendenti sono vincolati al segreto professionale di cui all'articolo 622 del codice penale.».

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Prescrizioni per il domicilio)

1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine, che ne rilascia apposita attestazione. In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell'ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato.
2. Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli iscritti ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari.
3. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.
4. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l'ordine.
5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l'obbligo del contributo annuale per l'iscrizione all'albo.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 costituisce illecito disciplinare.

EMENDAMENTO

7.1

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Respinto

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Anche coloro che hanno maturato il diritto di iscrizione all'albo degli avvocati italiani possono, ove lo richiedano, iscriversi pur risiedendo ed esercitando la propria professione prevalente all'estero.».

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Impegno solenne)

1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato assume dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».

EMENDAMENTO

8.200

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «dinanzi al Consiglio dell'Ordine», con le seguenti: «dinanzi alla Corte di Appello».

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Specializzazioni)

1. È riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1.
2. Il titolo di specialista si può conseguire all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.
3. I percorsi formativi, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1, sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista. All'attuazione del presente comma le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni.
5. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi formativi nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale spetta in via esclusiva al CNF. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri ed i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.
6. Il titolo di specialista può essere revocato esclusivamente dal CNF nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.
7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.
8. Gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.

EMENDAMENTI

9.200

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

9.1

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «, almeno biennali,», con le seguenti: «di durata biennale».

9.2

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione».

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 4;

b) al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale».

9.3

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «o da associazioni forensi».

9.201

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sopprimere il comma 3.

9.4

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni» con le seguenti: «con la collaborazione delle facoltà di giurisprudenza e del CNF».

9.5

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «del titolo di specializzazione per comprovata esperienza professionale» con le seguenti: «del percorso professionale svolto, obiettivamente valutabile, nel settore di specializzazione scelto dall'avvocato».

9.6

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «che abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni.» con le seguenti: «che dimostrino in maniera obiettiva di avere esercitato, come stabilito dal regolamento di cui al comma 1, consistente e rilevante attività professionale in uno o più settori di specializzazione per almeno cinque anni.».

Conseguentemente al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo da: «Il regolamento» a: «specializzazione».

9.202

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sopprimere il comma 5.

9.7

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «spetta in via esclusiva al CNF» con le seguenti: «spetta al Ministero della giustizia.».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «esclusivamente dal CNF» con le seguenti: «dal Ministero della giustizia».

9.203

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sopprimere il comma 6.

9.8

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sopprimere il comma 8.

9.9

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 8 sopprimere le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge».

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Informazioni sull'esercizio della professione)

1. È consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.
4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.

EMENDAMENTI

10.1

[ICHINO](#), [GHEDINI](#), [PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

10.200

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Respinto

Sostituire l'**articolo**, con il seguente:

«Art. 10.

(Informazioni sull'esercizio della professione)

1. È consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive. Copia delle inserzioni pubblicitarie deve essere inviata all'Ordine professionale.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.
4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo o di altre normative sulla trasparenza dell'attività pubblicitaria costituisce illecito disciplinare».

10.2

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Respinto

Al comma 2 sopprimere le parole: «e non devono essere comparative con altri professionisti».

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Formazione continua)

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia.
2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.
3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, superando l'attuale sistema dei crediti formativi.
4. L'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.
5. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.

EMENDAMENTI

11.1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Sopprimere il comma 2.

11.2

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età;».

11.3

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «dopo venticinque anni di iscrizione all'albo» con le seguenti: «dopo venti anni di iscrizione all'albo».

11.4

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo;»

11.5

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «del Parlamento europeo» inserire le seguenti: «sospesi ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis;».

Conseguentemente,

a) all'articolo 20, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica gli avvocati componenti gli organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo.»;

b) all'articolo 21, al comma 6, *sostituire le parole:* «componenti gli organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo» *con le seguenti:* «sospesi dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 20».

11.6

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 3, in fine, aggiungere in fine le seguenti parole: «ed in maniera tale da non compromettere l'attività ordinaria dell'avvocato con un carico orario troppo gravoso, tenuto anche conto della frequenza contemporanea ai corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista».

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

(Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni)

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.

4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

EMENDAMENTI

12.1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1 sopprimere le parole: «L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.».

12.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Inammissibile

Al comma 1 sostituire le parole: «L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.» con le seguenti: «In caso di bisogno l'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.».

ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Approvato

(Conferimento dell'incarico e compenso)

1. L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito.

2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.

3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.

8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.

9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di un accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.

10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.

EMENDAMENTI

13.1

[ICHINO](#), [GHEDINI](#), [PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

13.2

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «a titolo gratuito» con le seguenti: «a titolo gratuito purché risulti, comunque, un accordo scritto in tal senso, dovendo questo poter essere verificabile in sede di controllo fiscale».

13.3

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Respinto

Sopprimere il comma 4.

13.4

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Respinto

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di liquidazione giudiziale dei compensi è, comunque, salvo ogni accordo ulteriore preso previamente con il cliente relativamente alla percentuale sul valore dell'affare o su quanto il medesimo possa giovarsene come previsto al comma 3.».

ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

Approvato

(Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni)

1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.

3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

4. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza.

EMENDAMENTI

14.1

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Le parole da: «Dopo il» a: «abilitati,» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati, anche se non svolgono abitualmente la pratica presso di lui, corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, può non dare luogo a rapporto di lavoro subordinato».

Conseguentemente all'articolo 41, comma 12, sopprimere le parole: «in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo,» con le seguenti: «, in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e di ogni altro avvocato che ne faccia richiesta sotto il controllo e la responsabilità di questi,».

14.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, può non dare luogo a rapporto di lavoro subordinato».

ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO II

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Art. 15.

Approvato

(Albi, elenchi e registri)

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

- a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;
- b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;
- c) gli elenchi degli avvocati specialisti;
- d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;
- e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione;
- f) l'elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione;
- g) il registro dei praticanti;
- h) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g);
- i) la sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario;
- l) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;
- m) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell'articolo 7;
- n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito *internet* dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal CNF.

EMENDAMENTO

15.1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «, allegato al registro, di cui alla lettera g)».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «, gli elenchi ed i registri» con le seguenti: «e gli elenchi».

Conseguentemente all'articolo 17, comma 11, sopprimere la parola: «allegato».

ARTICOLI 16 E 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 16.

Approvato

(Delega al Governo per il riordino della disciplina della difesa d'ufficio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, un decreto legislativo recante il riordino della materia relativa alla difesa d'ufficio, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad una lista unica, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica d'ufficio;

b) abrogazione delle norme vigenti incompatibili.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione.

Art. 17.

Approvato

(Iscrizione e cancellazione)

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;

b) avere superato l'esame di abilitazione;

c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18;

f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;

h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'università italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.

3. L'accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.
4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* del comma 1.
5. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilità di trasferimento.
6. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.
7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.
8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.
9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:
 - a)* quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;
 - b)* quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 8 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;
 - c)* quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'articolo 21;
 - d)* per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 23, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.
10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti:
 - a)* se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L'interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;
 - b)* dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;
 - c)* nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili.
11. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:
 - a)* dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10;
 - b)* automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.
12. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.
13. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato.
14. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.
15. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da *b)* a *g)* del comma 1. Per le reinscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7.
16. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 58.

17. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 15 è anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 22 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo ordinario.

18. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 61. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

19. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

EMENDAMENTI

17.1

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «condanne» inserire la seguente: «definitive».

17.2

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: «, 380».

17.3

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «380» inserire le seguenti: «, ma solo in caso di recidiva se il reato non è commesso ai danni di un imputato per il quale la legge commina l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni,».

17.4

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Inammissibile

Al comma 9 sopprimere la lettera c).

17.5

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Respinto

Al comma 10, lettera a), sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».

17.6

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Inammissibile

Al comma 10, lettera b), sostituire le parole: «dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi» con le seguenti: «per i soli praticanti abilitati dopo».

17.9

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Respinto

Al comma 14 sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

17.10

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Inammissibile

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-*bis*. In ogni caso all'avvocato reiscritto sarà riconosciuto tutto il periodo contributivo precedentemente attribuitogli, salvo ricongiungimento oneroso per il periodo compreso tra cancellazione e reiscrizione».

17.11

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Inammissibile

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. In ogni caso all'avvocato reinscritto sarà riconosciuto tutto il periodo contributivo precedentemente attribuitogli».

17.12

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Sopprimere il comma 16.

ARTICOLO 18 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

Approvato

(Incompatibilità)

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicitari e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

EMENDAMENTI

18.5

GERMONTANI

Inammissibile

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

18.7

GERMONTANI

Inammissibile

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «anche se con orario di lavoro limitato» con le seguenti: «diverso dal rapporto di pubblico impiego a part time ridotto tra il 30 per cento e il 50 per cento dell'orario di lavoro».

18.8

GERMONTANI

Inammissibile

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «anche se con orario di lavoro limitato» con le seguenti: «diverso dal rapporto di pubblico impiego a part time ridotto tra il 30 per cento e il 50 per cento dell'orario di lavoro dei dipendenti pubblici che abbiano ottenuto iscrizione all'albo forense ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, commi 56 e seguenti, e che risultavano iscritti all'albo alla data di entrata in vigore della legge 25 novembre 2003, n. 339».

ARTICOLO 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 19.

Approvato

(Eccezioni alle norme sulla incompatibilità)

1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.

3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 23.

EMENDAMENTI

19.1

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «sperimentazione pubblici» inserire le seguenti: «oltre che con l'attività di lavoro subordinato svolta alle dipendenze di uno o più colleghi».

19.2

GERMONTANI

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine il seguente periodo: «È altresì compatibile col rapporto di pubblico impiego a part time ridotto tra il 30 per cento e il 50 per cento dell'orario di lavoro dei dipendenti pubblici che abbiano ottenuto iscrizione all'albo forense ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n.662, articolo 1, commi 56 e seguenti, e che risultavano iscritti all'albo alla data di entrata in vigore della legge 25 novembre 2003, n. 339».

19.200

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o privati, presso fondazioni e presso Onlus riconosciute ai sensi delle leggi vigenti».

19.201

GALPERTI

Inammissibile

Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. È fatta salva l'iscrizione negli elenchi speciali per gli avvocati che esercitano attività legale per conto di enti pubblici, imprese e enti privati con le limitate facoltà disciplinate dagli articoli 22 e 22-bis».

ARTICOLO 20 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Approvato

(Sospensione dall'esercizio professionale)

1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.

2. L'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.

3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta annotazione nell'albo.

EMENDAMENTO

20.2

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «L'avvocato iscritto all'albo può» con le seguenti: «L'avvocato iscritto all'albo e il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo possono».

ARTICOLO 21 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 21.

Approvato

(Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense)

1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reinscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.
2. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale.
3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.
4. La mancanza della effettività, continuità, abitudine e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 17, comma 12.
5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica periodica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.
6. La prova dell'effettività, continuità, abitudine e prevalenza non è richiesta, durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo.
7. La prova dell'effettività, continuità, abitudine e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta:
 - a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;
 - b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;
 - c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.
8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.
10. Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

EMENDAMENTI

21.1

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto (*)

Sopprimere l'articolo 21.

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione».

Conseguentemente all'articolo 17, comma 9, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera g).

(*) La parte evidenziata in neretto, dichiarata inammissibile

21.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Improcedibile

Sopprimere l'articolo.

21.201

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21

1. L'iscrizione all'albo degli Avvocati implica l'obbligatorietà di assicurarsi una copertura previdenziale ed assistenziale nei termini di legge.

2. Tale obbligo viene ottemperato attraverso l'iscrizione ad uno degli enti previdenziali (Cassa Forense, Inps) previsti dalla legge.

3. Tale scelta dovrà essere effettuata, da parte dell'iscritto, entro il trentuno di dicembre dell'anno successivo a quello nel quale si è superato l'esame di abilitazione per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati previsto dalla presente legge.

4. La scelta dell'ente previdenziale da parte dell'iscritto all'Albo degli Avvocati, è libera. A tale scopo, gli enti previdenziali previsti dalla legge, dovranno, fissare, con propri regolamenti, sentito il parere del Ministro del lavoro e del *Welfare*, i criteri di iscrizione, con la contestuale adozione del sistema di calcolo contributivo.

5. Per gli altri iscritti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino essere privi di copertura previdenziale, la scelta dovrà essere effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3.

6. La mancata scelta dell'ente previdenziale nei termini suindicati, implicherà l'automatica ed irrevocabile iscrizione alla Cassa Forense. Sono in ogni caso salvi i diritti acquisiti dagli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiungere l'articolo 21-*bis* con il seguente testo: "L'esercizio della professione forense, tenuto conto della sua specificità, deve ispirarsi all'osservanza del principio di esclusività".

7. La verifica della sussistenza di tale requisito è condizione di permanenza dell'iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 3. Con apposito regolamento del Ministro di Giustizia, previo parere degli Ordini, del Consiglio Nazionale Forense, e della Associazioni forensi maggiormente rappresentative, sono i fissati criteri di osservanza del suddetto requisito da parte degli iscritti all'Albo degli Avvocati, con particolare riferimento ai casi di incompatibilità. Tale regolamento, non dovrà, in nessun caso, prevedere riferimenti al reddito professionale».

21.2

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto (*)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art 21. - (*Revisione degli albi, degli elenchi e dei registri*). - 1. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, al fine di controllare se permangono i requisiti per l'iscrizione, e provvede di conseguenza. Della verifica e dei suoi risultati è data notizia al CNF.

2. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda a tale revisione periodica o la compia con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione».

Conseguentemente all'articolo 17, comma 9, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera g).

(*) La parte evidenziata in neretto, dichiarata inammissibile

21.3

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Inammissibile

Sostituire le parole, ove ricorrano,: «effettivo, continuativo, abituale e prevalente» con le seguenti: «effettivo e continuativo» e sostituire le parole: «effettività, continuità, abitudine e prevalenza» con le seguenti: «effettività e continuità».

Conseguentemente sostituire le medesime parole, ove ricorrano, in tutti gli altri articoli.

21.5

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 7, lettera c), sopprimere la parola: «continuativa» e sostituire le parole: «qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza» con le seguenti: «anche solo transitoriamente e parzialmente invalidante, qualora abbisognino di tale assistenza per attendere agli atti quotidiani di vita».

21.6

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 7, lettera c), sostituire le parole: «di prossimi congiunti o del coniuge» con le seguenti: «parenti prossimi od acquisiti».

21.7

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 7, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«d) per gli avvocati sospesi dalla professione ai sensi dell'articolo 20, comma 1 e 2, per il periodo di sospensione;».

21.8

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 7, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«d) per i cinque anni successivi all'iscrizione all'albo;».

21.9

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 7, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«d) dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età».

21.10

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Le parole da: «Sopprimere» a: «commi 8,» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 8, 9 e 10.

21.11

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere le parole: «obbligo di iscrizione alla previdenza forense».

21.202

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Improcedibile

Sopprimere il comma 9.

21.12

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Improcedibile

Sostituire i commi 9 e 10 con il seguente:

«9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parametri reddituali, professionali, il mancato raggiungimento dei quali comporta l'esonero dai pagamenti contributivi alla Cassa medesima, salvo adesione volontaria, e determina le eventuali altre condizioni di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni.».

21.13

D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esenzione dovuta nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali ed eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo».

21.203

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Improcedibile

Sopprimere il comma 10.

ARTICOLO 22 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 22.

Approvato

(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)

1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo.

2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.

4. Possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse».

EMENDAMENTI

22.2

DE LUCA VINCENZO, PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Sopprimere il comma 2.

22.3

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Inammissibile

Al comma 2, sostituire le parole: «otto anni» con le seguenti: «sette anni».

22.4

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 2, sopprimere le parole: «lodevolmente e proficuamente».

22.5

STRADIOTTO

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «purché iscritti all'albo dei patrocinanti alle giurisdizioni ordinarie da almeno cinque anni».

ARTICOLO 23 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 23.

Identico all'articolo 22 approvato dal Senato

(Avvocati degli enti pubblici)

1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 23

23.0.200

GALPERTI

Inammissibile

Dopo l'**articolo 23**, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Avvocati dipendenti di imprese e di Enti privati)

1. Coloro che hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 45, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge, e operando alle dipendenza di imprese o enti privati o associazioni di categoria a favore esclusivo del datore di lavoro e di soggetti controllanti, controllati, sottoposti al medesimo controllo o collegati, si occupano, con autonomia, indipendenza e stabilità della trattazione degli affari legali del proprio datore di lavoro e degli altri soggetti sopra indicati, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. Gli iscritti in tale elenco non possono assumere la difesa in giudizio. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la dichiarazione del datore di Lavoro dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dello stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti anche al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine».

23.0.201

MUSSO

Inammissibile

Dopo l'**articolo 23**, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

È fatto obbligo a banche, assicurazioni, in qualunque forma costituite, associazioni a carattere nazionale e gruppi industriali, di iscrivere all'albo degli avvocati gli assegnati agli uffici legali in

possessione di abilitazione, indipendentemente da grado e qualifica; essi vengono iscritti in apposita sezione assieme agli avvocati degli enti pubblici; essi sono anche abilitati alla difesa per casistiche personali, ma con contestuale informativa al consiglio di appartenenza».

ARTICOLI 24, 25, 26, 27 E 28 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO III

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

Capo I

L'ORDINE FORENSE

Art. 24.

Identico all'articolo 23 approvato dal Senato

(L'ordine forense)

1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense.
2. L'ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.
3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.

Capo II

ORDINE CIRCONDARIALE

Art. 25.

Approvato

(L'ordine circondariale forense)

1. Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.
2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalità stabilite dall'articolo 28 e in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1.
3. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il collegio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale.
4. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell'ordine.

Art. 26.

Approvato

(Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto)

1. Sono organi dell'ordine circondariale:

- a) l'assemblea degli iscritti;
- b) il consiglio;
- c) il presidente;
- d) il segretario;
- e) il tesoriere;
- f) il collegio dei revisori.

2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.

Art. 27.

Identico all'articolo 26 approvato dal Senato

(L'assemblea)

1. L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.
2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.

3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.

4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. L'assemblea per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.

5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.

Art. 28.

Approvato

(Il consiglio dell'ordine)

1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:

a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;

b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;

c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;

d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;

e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;

f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;

g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.

2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite. Il regolamento deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione, che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. La disciplina del voto di preferenza deve prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.

4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti, nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.

8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L'eletto che viene a

trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.

11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.

EMENDAMENTI

28.1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti,» con le seguenti: «all'ordine circondariale forense».

28.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione» con le seguenti: «sospesi dall'esercizio della professione di diritto o a seguito di sanzione disciplinare».

28.3

DE LUCA VINCENZO, PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni lista le candidature sono costituite da un numero uguale di donne e di uomini».

ARTICOLO 29 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 29.

Approvato

(Compiti e prerogative del consiglio)

1. Il consiglio:

- a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;
- b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;
- c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;
- d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;
- e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s);
- f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall'articolo 50, comma 4; elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 50;
- g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitudine e prevalenza dell'esercizio professionale;
- h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;
- i) svolge i compiti indicati nell'articolo 11 per controllare la formazione continua degli avvocati;
- l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;
- m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite;

o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;

p) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;

q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;

r) garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;

s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;

t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.

2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:

a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;

b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

4. L'entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio.

5. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.

6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.

EMENDAMENTI

29.200

[PERDUCA, PORETTI, BONINO](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

29.1

[PERDUCA, PORETTI, BONINO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «e scuole».

29.2

[PERDUCA, PORETTI, BONINO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «elege i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 50;»

Consequentemente, all'articolo 50, comma 2, dopo la parola: «eletti» inserire le seguenti: «dagli iscritti agli Ordini con voto segreto».

29.3

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Inammissibile

Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: «redatti secondo regole di contabilità che garantiscano l'economicità della gestione conformemente alle prescrizioni del regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1.».».

ARTICOLO 30 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 30.

Approvato

(Sportello per il cittadino)

1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello», volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.
2. L'accesso allo sportello è gratuito.
3. Il CNF determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello.
4. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività di sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 29, comma 3.

EMENDAMENTI

30.1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 4 sostituire le parole: «albo, elenco o registro» con le seguenti: «albo ed elenco».

30.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 4 sostituire le parole: «da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 29, comma 3» con le seguenti: «dal CNF in misura proporzionale al reddito professionale degli iscritti».

ARTICOLI 31, 32, 33 E 34 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 31.

Approvato

(Il collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.
2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico.
3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive.
4. Il collegio, che è presieduto dal più anziano per iscrizione, verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.

Art. 32.

Identico all'articolo 30 approvato dal Senato

(Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni)

1. I consigli dell'ordine composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni.
2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b). Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine.

Art. 33.

Identico all'articolo 31 approvato dal Senato

(Scioglimento del consiglio)

1. Il consiglio è sciolto:
 - a) se non è in grado di funzionare regolarmente;
 - b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;

c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.

2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.

3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.

4. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

Capo III

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Art. 34.

Approvato

(Durata e composizione)

1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell'equilibrio tra i generi. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.

2. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi.

3. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 38. Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, garantendo la rappresentanza tra i generi, tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. In tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica.

4. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila.

5. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.

6. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n.382, per quanto non espressamente previsto.

EMENDAMENTO

34.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

ARTICOLO 35 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 35.

Approvato

(Compiti e prerogative)

1. Il CNF:

- a) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
- b) adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali;
- c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;
- d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF;
- e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
- f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;
- g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia i parametri di cui all'articolo 13;
- h) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;
- i) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 40 per i rapporti con le università e dall'articolo 43 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;
- l) consulta le associazioni specialistiche di cui alla lettera s), al fine di rendere il parere di cui all'articolo 9, comma 1;
- m) esprime pareri in merito alla previdenza forense;
- n) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;
- o) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 33;
- p) cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;
- q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;
- r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;
- s) istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse nonché dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la gratuità;
- t) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;
- u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato:

- a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;
- b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;
- c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.

3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF.

EMENDAMENTI

35.2

[PERDUCA, PORETTI, BONINO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «all'articolo 13» con le seguenti: «al comma 6 dell'articolo 13».

35.3

[PERDUCA, PORETTI, BONINO](#)

Inammissibile

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «e dall'articolo 43 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale».

35.200

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

ARTICOLI 36 E 37 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 36.

Approvato

(Competenza giurisdizionale)

1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
2. Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.
3. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del CNF, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.
4. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.
5. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.
6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.
7. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.
8. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

Art. 37.

Approvato

(Funzionamento)

1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile.
2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricsuzione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei consigli distrettuali di disciplina hanno natura di sentenza.
3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti. Il collegio è presieduto dal componente più anziano per iscrizione.
4. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.

EMENDAMENTO

37.1

GERMONTANI

Inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con regolamento adottato dal CNF, previo parere favorevole del Ministro della giustizia, è stabilita la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative fra i consiglieri del CNF».

ARTICOLI 38, 39, 40 E 41 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 38.

Approvato

(Eleggibilità e incompatibilità)

1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.
3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina.
4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

Capo IV

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Art. 39.

Identico all'articolo 37 approvato dal Senato

(Congresso nazionale forense)

1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni.
2. Il congresso nazionale forense è la massima assise dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense.
3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.

TITOLO IV

ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

Capo I

TIROCINIO PROFESSIONALE

Art. 40.

Identico all'articolo 38 approvato dal Senato

(Accordi tra università e ordini forensi)

1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti reciproci.
2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.

Art. 41.

Approvato

(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio)

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della

professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 17.

4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

6. Il tirocinio può essere svolto:

a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;

b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;

c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione.

d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40.

7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

8. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.

10. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

11. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

13. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.

14. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

41.1

[PORETTI, PERDUCA, BONINO](#)

Respinto

Al comma 5 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».

41.3

[PERDUCA, PORETTI, BONINO](#)

Respinto

Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) per un periodo non superiore a nove mesi dei diciotto mesi previsti per la durata della pratica svolta presso uno studio professionale, il tirocinio può consistere nella frequenza di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, dalle Università degli studi e dal Consiglio Superiore della Magistratura, ovvero dalla Scuola Superiore della Magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni».

41.4

[PERDUCA, PORETTI, BONINO](#)

Respinto

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il diploma conseguito presso le scuole di Specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, esonera il tirocinante in possesso del certificato di compiuta pratica forense dal superamento dell'esame di cui all'articolo 46 della presente legge».

41.5

[PERDUCA, PORETTI, BONINO](#)

Inammissibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire il più ampio accesso e il migliore esercizio del tirocinio professionale, i Consigli dell'ordine istituiscono borse di studio in misura proporzionale al numero dei praticanti iscritti al registro dei praticanti e, comunque, in misura non inferiore ad un ventesimo degli iscritti».

41.6

[PERDUCA, PORETTI, BONINO](#)

Improcedibile

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. L'aspirante avvocato deve essere posto in condizione di accedere e fruire dei percorsi formativi di cui all'articolo 43. A tal fine il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le misure necessarie, anche di sostegno economico, per assicurare pari opportunità per l'accesso ai corsi di formazione per la preparazione alla professione di avvocato».

41.7

[PERDUCA, PORETTI, BONINO](#)

Respinto

Al comma 11, sopprimere le parole: «di diritto».

41.8

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Respinto

Al comma 11, sostituire le parole: «Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «Decorsi i primi tre mesi di pratica complessiva, al praticante avvocato è dovuto, con apposito contratto, un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito, in misura comunque non inferiore del 30 per cento del trattamento contrattuale più favorevole previsto per gli apprendisti degli studi professionali».

41.9

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Respinto

Al comma 11, terzo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il primo semestre».

41.10

[ICHINO](#), [GHEDINI](#), [PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Id. em. 41.9

Al comma 11, terzo periodo, sopprimere le parole: «decorso il primo semestre,».

41.11

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Respinto

Al comma 11, terzo periodo, sostituire le parole: «decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato» con le seguenti: «decorsi i primi tre mesi di pratica complessiva, al praticante avvocato è dovuto, con apposito contratto, un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito, in misura comunque non inferiore del 30 per cento del trattamento contrattuale più favorevole previsto per gli apprendisti degli studi professionali».

41.12

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Respinto

Al comma 11, terzo periodo, sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono».

41.13

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Respinto

Al comma 11, terzo periodo, sopprimere le parole: «e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato».

41.14

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Respinto

Al comma 11, ultimo periodo, sopprimere le parole: «, ove previsto dai rispettivi ordinamenti».

41.15

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Improcedibile

Al comma 11, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».

41.16

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Respinto

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, quelli per reati contravvenzionali e quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare sino al superamento dell'esame di abilitazione, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare; alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro».

41.18

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Respinto (*)

Al comma 12, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nei medesimi ambiti, decorsi ulteriori sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, il praticante avvocato può esercitare anche attività indipendente dall'avvocato presso il quale svolge la pratica».

Conseguentemente sopprimere la parola: «sostitutivo», all'articolo 15, comma 1, lettera h); all'articolo 17, commi 10 e 12, ove ricorre; all'articolo 29, comma 1, lettera c).

(*) La parte evidenziata in neretto, dichiarata inammissibile

41.19

[ICHINO](#), [GHEDINI](#), [PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Respinto

Al comma 12, sopprimere l'ultimo periodo.

41.20

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Inammissibile

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis*. I mesi di tirocinio professionale svolto oltre a quelli svolti successivamente quale praticante abilitato o semplice collaboratore se non si è fatta richiesta per l'abilitazione, nel limite di sei anni complessivi, potranno essere riscattati ai fini pensionistici. Questi mesi potranno essere riscattati anche solo in parte, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e indipendentemente a quale cassa di previdenza si sia iscritti, salva la loro non coincidenza con gli anni di iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense o ad altre forme di previdenza obbligatoria e agli anni di laurea riscattabili.».

41.21

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Inammissibile

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis*. I mesi di tirocinio professionale svolto oltre a quelli svolti successivamente quale praticante abilitato o semplice collaboratore se non si è fatta richiesta per l'abilitazione, nel limite di tre anni complessivi, potranno essere riscattati ai fini pensionistici. Questi mesi potranno essere riscattati anche solo in parte, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e indipendentemente a quale cassa di previdenza si sia iscritti, salva la loro non coincidenza con gli anni di iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense o ad altre forme di previdenza obbligatoria e agli anni di laurea riscattabili.».

41.25

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Inammissibile

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Al praticante è concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputa necessario al fine di svolgere più proficua pratica.».

G41.200

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Non posto in votazione (*)

Il Senato

premessi che:

l'articolo 41 del disegno di legge «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», in materia di contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio, prevede che: «decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato» (comma 11), con una formula che configura un divieto di erogazione di indennità o compenso ai praticanti durante il primo semestre del tirocinio professionale;

la disciplina generale dei tirocini formativi come dettata dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), individua espressamente tra i criteri generali per la definizione di linee-guida in materia di tirocini formativi e di orientamento il «riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta» (art. 1, comma 34, legge n. 92/2012). La stessa legge prevede una sanzione amministrativa - in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, in proporzione alla gravità dell'illecito - «in ogni caso di mancata corresponsione dell'indennità» (art. 1, comma 35, legge n. 92/2012);

la previsione di cui al citato articolo 41 realizza una disomogeneità nel trattamento riservato ai tirocinanti presso l'Avvocatura dello Stato e gli enti pubblici con quello disposto per i tirocinanti presso gli studi legali privati;

impegna il Governo a superare, mediante ogni idonea disposizione o iniziativa, le incongruenze indicate in premessa, al fine di salvaguardare e valorizzare il percorso pratico professionale dei giovani tirocinanti avvocati anche mediante la possibilità di ricevere, sin dall'inizio, un'indennità o un compenso per l'attività prestata.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 42 E 43 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 42.

Identico all'articolo 40 approvato dal Senato

(Norme disciplinari per i praticanti)

1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

Art. 43.

Approvato

(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato)

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

43.200

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

43.1

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Le parole da: «Sostituire» a: «periodo di» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza facoltativa e con profitto, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale post-universitari tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati. L'inizio della frequenza a tali corsi a cui possono partecipare tutti, anche gli aspiranti praticanti non ancora iscritti all'apposito registro perché ancora mancanti del requisito della pratica svolta presso uno studio professionale, purché laureati secondo l'articolo 2, comma 3, deve essere possibile più volte nel corso dell'anno. Dopo il superamento della verifica finale, comunque ripetibile, di tale corso l'esame di Stato si articolerà sempre, relativamente alla prova scritta, nella sola redazione dell'atto giudiziario di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo. 46.».

Conseguentemente al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «centosessanta» con la seguente: «cento».

43.2

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza facoltativa e con profitto, per un periodo di diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati. L'inizio della frequenza a tali corsi, a cui possono partecipare tutti, anche gli aspiranti praticanti non ancora iscritti all'apposito registro perché ancora mancanti del requisito della pratica svolta presso uno studio professionale, deve essere possibile più volte nel corso dell'anno. Dopo il superamento della verifica finale, comunque ripetibile, l'esame di Stato si articolerà sempre, relativamente alla prova scritta, nella sola redazione dell'atto giudiziario di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo. 46.».

43.201

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Inammissibile

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il tirocinio consiste nella pratica svolta presso uno studio professionale ovvero nella frequenza con profitto per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti gratuitamente da ordine e associazioni forensi nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge».

43.3

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Respinto

Sostituire le parole: «per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione» con le seguenti: «per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione post-universitari».

Conseguentemente al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «centosessanta» con la seguente: «cento».

43.4

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «nove».

43.5

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1 sostituire le parole: «dagli altri soggetti previsti dalla legge.» con le seguenti: «da altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati.».

43.6

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Gli analoghi corsi di indirizzo professionale annuali o biennali tenuti da ordini e associazioni forensi precedentemente alla presente legge sono parificati di diritto a tali corsi salvo, per coloro che hanno frequentato per periodi più brevi e fossero facoltativamente interessati a tale riconoscimento, una eventuale integrazione oraria e la verifica finale del profitto, ove non fosse già prevista nei corsi precedentemente frequentati.».

43.7

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Improcedibile

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché la gratuità degli stessi».

43.8

D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «formazione» aggiungere le seguenti: «senza maggiori oneri o costi».

G43.200

LAURO

V. testo 2

Il Senato

visto il disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 23 novembre 2010, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 601, 711, 1171 e 1198, modificato dalla Camera dei deputati il 31 ottobre 2012 e trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 novembre 2012;

premesso che così come indicato all'Articolo 1 comma 2, lettera *d*) la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense negli intenti del Legislatore «favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito»;

preso atto che, così come approvato alla Camera dei deputati in data 31 ottobre 2012, il disegno di legge sulla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense è in contrasto con specifica previsione Costituzionale che prevede (Art. Costo 34 comma 3) per i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi ed è in disaccordo con la ratio giustificatrice della riforma stessa indicata nella premessa;

ritenute inaccettabili le previsioni del suddetto disegno di legge che obbligano la frequenza con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge (Articolo 43 comma 1) - il che vanifica la possibilità prevista dal Governo di anticipare di sei mesi il tirocinio per una più veloce immissione nel mondo lavorativo - e che le prove scritte debbano svolgersi con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali (Articolo 46 comma 7);

considerato che nella sostanza le suddette previsioni aggravano in maniera del tutto ingiustificata gli oneri in capo ai tirocinanti e contestualmente rendono eccessivamente difficoltoso l'accesso alla libera professione per i giovani laureati.

impegna il Governo:

a rimuovere i citati ostacoli provvedendo a:

1. Ridurre da diciotto a dodici mesi la frequenza obbligatoria e con profitto di corsi di formazione di indirizzo professionale così che, chi abbia anticipato durante il percorso universitario il tirocinio, sia

posto nelle condizioni di avere accesso all'esame d'abilitazione al termine dei diciotto mesi complessivi;

2. Modificare la disposizione che non prevede per l'esame scritto la possibilità di utilizzare codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato e, anzi, considerare una previsione diversa per agevolare l'accesso alla professione soprattutto osservando il dato secondo cui ad oggi è scarso il numero di praticanti che supera l'esame stesso.

G43.200 (testo 2)

LAURO

Non posto in votazione (*)

Il Senato

visto il disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 23 novembre 2010, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 601, 711, 1171 e 1198, modificato dalla Camera dei deputati il 31 ottobre 2012 e trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 novembre 2012;

premesso che così come indicato all'Articolo 1 comma 2, lettera *d*) la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense negli intenti del Legislatore «favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito»;

preso atto che, così come approvato alla Camera dei deputati in data 31 ottobre 2012, il disegno di legge sulla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense è in contrasto con specifica previsione Costituzionale che prevede (Art. Costo 34 comma 3) per i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi ed è in disaccordo con la ratio giustificatrice della riforma stessa indicata nella premessa;

ritenute inaccettabili le previsioni del suddetto disegno di legge che obbligano la frequenza con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge (Articolo 43 comma 1) - il che vanifica la possibilità prevista dal Governo di anticipare di sei mesi il tirocinio per una più veloce immissione nel mondo lavorativo - e che le prove scritte debbano svolgersi con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali (Articolo 46 comma 7);

considerato che nella sostanza le suddette previsioni aggravano in maniera del tutto ingiustificata gli oneri in capo ai tirocinanti e contestualmente rendono eccessivamente difficoltoso l'accesso alla libera professione per i giovani laureati.

impegna il Governo a rimuovere i citati ostacoli provvedendo a ridurre da diciotto a dodici mesi la frequenza obbligatoria e con profitto di corsi di formazione di indirizzo professionale così che, chi abbia anticipato durante il percorso universitario il tirocinio, sia posto nelle condizioni di avere accesso all'esame d'abilitazione al termine dei diciotto mesi complessivi.

(*) Accolto dal Governo

G43.201

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 43 del disegno di legge recante «*Nuova disciplina nell'ordinamento della professione forense*» dispone che il tirocinio debba essere accompagnato da un approfondimento teorico concluso con profitto da realizzare attraverso la frequenza obbligatoria di diciotto mesi di appositi corsi di formazione;

occorre favorire per pari opportunità per i giovani praticanti avvocati affinché sia data a tutti costoro la possibilità di integrare il percorso formativo mediante la frequentazione suddetta;

impegna il Governo

a favorire ed incentivare, anche con misure di sostegno economico, la gratuità dei corsi di formazione di cui all'articolo 43 del disegno di legge.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 44 E 45 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 44.

Identico all'articolo 42 approvato dal Senato

(Frequenza di uffici giudiziari)

1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.

Art. 45.

Approvato

(Certificato di compiuto tirocinio)

1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato.

2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 45 E ORDINE DEL GIORNO

45.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato e trasformato nell'odg G45.100

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-*bis*.

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale.

2. L'esame di Stato si svolge con periodicità semestrale o annuale nelle date fissate e nelle sedi di corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione».

G45.100 (già em. 45.100)

D'AMBROSIO LETTIERI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 601-711-1171-1198-B, recante nuova disciplina dell'ordinamento forense,

premesso che:

si rende necessario introdurre misure volte alla regolamentazione in tema di esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a:

prevedere che l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato possa essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale;

stabilire che l'esame di stato si svolga con periodicità semestrale o annuale nelle date fissate e nelle sedi di corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, nonché prevedere che nel decreto venga stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 46 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo II

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

Art. 46.

Approvato

(Esame di Stato)

1. L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale.
2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:
 - a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile;
 - b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale;
 - c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.
3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.
4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte, un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.
5. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.
6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:
 - a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
 - b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
 - c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
 - d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
 - e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.
7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e visti nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.
8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.
9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 8.
10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.
11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.
12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.
13. Agli oneri per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'Erario della tassa di cui

all'articolo 1, primo comma, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1990.

EMENDAMENTI

46.10

D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Al comma 7 sostituire le parole: «senza commenti» con la seguente: «annotati».

46.16

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Inammissibile

Al comma 10, sostituire le parole: «al tema» con le seguenti: «proprio al medesimo tema».

ARTICOLI 47 E 48 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 47.

Approvato

(Commissioni di esame)

1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono magistrati in pensione; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.
2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.
3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.
4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.
5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.
6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.
7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF, può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.
9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

Art. 48.

Approvato

(Disciplina transitoria per la pratica professionale)

1. Fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.
2. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole: «alle professioni di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti: «alla professione di».

EMENDAMENTI

48.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Sostituire l'**articolo**, con il seguente:

Art. 48.

(Disciplina transitoria per la pratica professionale)

Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio».

48.1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «secondo» con la seguente: «quinto».

48.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1 inserire, in fine, il seguente periodo: «La frequenza ai corsi di formazione disciplinati dall'articolo 41 resta sempre facoltativa per tutti coloro che, fino al terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, maturino i requisiti per sostenere l'esame di Stato con la previgente normativa».

48.3

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1 inserire, in fine, il seguente periodo: «La frequenza ai corsi di formazione disciplinati dall'articolo 41 resta sempre facoltativa per tutti coloro che, fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, maturino i requisiti per sostenere l'esame di Stato con la previgente normativa».

ARTICOLI 49 E 50 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 49.

Approvato

(Disciplina transitoria per l'esame)

1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.

TITOLO V

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 50.

Approvato

(Consigli distrettuali di disciplina)

1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.
2. Il consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri eletti su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all'articolo 51 della Costituzione, secondo il regolamento approvato dal CNF. Il numero complessivo dei componenti del consiglio distrettuale è pari ad un terzo della somma dei componenti dei consigli dell'Ordine del distretto, se necessario approssimata per difetto all'unità.

3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.
4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.
5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.

EMENDAMENTI

50.1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50. - (*Organi del procedimento disciplinare*). - 1. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio istruttore di disciplina e dal Collegio giudicante.

2. Il Consiglio istruttore di disciplina è istituito a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello.

3. Ciascun consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio istruttore di disciplina nel numero e con le modalità previste con regolamento del CNF. Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta.

4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

5. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio giudicante. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio istruttore di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore. Il numero complessivo dei componenti del consiglio distrettuale è pari ad un terzo della somma dei componenti dei consigli dell'Ordine del distretto, se necessario approssimata per difetto all'unità.

6. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.

7. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.

8. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.

9. La riunione di insediamento del Consiglio istruttore di disciplina viene convocata per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine circondariali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio istruttore di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente.

10. Il Consiglio istruttore di disciplina siede presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale, è composto da tre membri effettivi e da un supplente, viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF, ed è presieduto dal componente più anziano per iscrizione all'albo.

11. Il Collegio giudicante è composto per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti: il presidente del consiglio dell'ordine competente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, o altro consigliere da lui delegato per l'ipotesi di sua impossibilità o incompatibilità a partecipare, due membri effettivi designati dal consiglio dell'ordine competente e quattro membri effettivi indicati tra i componenti degli altri consigli dell'ordine del distretto. Il consiglio dell'ordine competente indica un componente supplente, gli altri consigli dell'ordine del distretto designano due consiglieri supplenti. Il Collegio viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF, e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Il regolamento disciplina anche

la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.

12. Il Collegio giudicante è presieduto dal presidente del consiglio dell'ordine circondariale competente o dal suo delegato ai sensi del comma 8.

13. Fermo quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, per i componenti del Consiglio istruttore di disciplina, nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi un consigliere di un ordine circondariale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, al Collegio giudicante non possono partecipare altri consiglieri dello stesso ordine e il dibattimento deve tenersi presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale. Se il procedimento riguardi un componente del consiglio dell'ordine distrettuale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, l'istruttoria e il giudizio si tengono presso la sede distrettuale determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

14. I componenti del Collegio giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

15. Per la validità delle riunioni del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.

16. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.

17. Il CNF disciplina con regolamento il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante.

18. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente.

50.2

[PERDUCA, PORETTI, BONINO](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti del consiglio distrettuale di disciplina devono essere avvocati che abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno dieci anni».

50.3

[PERDUCA, PORETTI, BONINO](#)

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta».

50.4

[PERDUCA, PORETTI, BONINO](#)

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'ineleggibilità al consiglio distrettuale di disciplina».

50.5

[PERDUCA, PORETTI, BONINO](#)

Respinto (*)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio istruttore di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i due mandati immediatamente successivi alla cessazione».

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 3, sopprimere le parole: «, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina».

(*) Votato prima dell'articolo 38.

50.6

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

50.7

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».

ARTICOLI 51, 52 E 53 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 51.

Approvato

(Procedimento disciplinare e notizia del fatto)

1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina.

2. È competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l'avvocato o il praticante oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 58.

3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente quando nei confronti di un iscritto:

a) è esercitata l'azione penale;

b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;

c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;

d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

Art. 52.

Approvato

(Contenuto della decisione)

1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;

b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;

c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione.

Art. 53.

Approvato

(Sanzioni)

1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.

3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 62. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo.

EMENDAMENTI

53.1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 4, sostituire la parola: «impedisce» con le seguenti: «può impedire».

53.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le sanzioni definitive vengono annotate, mediante una sintesi dei provvedimenti relativi comprensiva di cause e motivazioni, negli albi circondariali e sono liberamente consultabili sui siti *web* degli ordini e del CNF. Sui medesimi siti *web* deve, inoltre, essere liberamente consultabile pure il provvedimento integrale».

ARTICOLO 54 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 54.

Approvato

(Rapporto con il processo penale)

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.
2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.
3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.
4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.

EMENDAMENTO

54.200

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Sostituire l'**articolo**, con il seguente:

Art. 54.

(Rapporto connesso al processo penale)

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.
2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente il completamento del primo grado di giudizio; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.
3. Se dai fatti oggetto del provvedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.
4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio della professione».

ARTICOLI 55 E 56 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 55.

Approvato

(Riapertura del procedimento)

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:
 - a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;
 - b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare,

che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze sul ricorso. Il giudizio è affidato a una sezione diversa da quella che ha deciso.

Art. 56.

Approvato

(Prescrizione dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 58, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.

EMENDAMENTO

56.1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «sei anni» con le seguenti: «quattro anni».

ARTICOLO 57 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 57.

Approvato

(Divieto di cancellazione)

1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo.

EMENDAMENTO

57.1

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che sia volontaria, senza che ciò comporti interruzione del procedimento disciplinare».

ARTICOLO 58 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 58.

Approvato

(Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale)

1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 50, comma 4, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza riguardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l'archiviazione senza formalità.

2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato. Il consigliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.

3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il

fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore, il quale non può fare parte del collegio giudicante.

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.

EMENDAMENTI

58.1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2 sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

58.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «quaranta giorni».

ARTICOLO 59 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO II

PROCEDIMENTO

Art. 59.

Approvato

(Procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti principi fondamentali:

a) qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d'inculpazione, ne dà comunicazione all'inculpato e al pubblico ministero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

b) la comunicazione diretta all'inculpato contiene:

1) il capo d'inculpazione con l'enunciazione:

1.1) delle generalità dell'inculpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

1.3) della data della delibera di approvazione del capo d'inculpazione;

2) l'avviso che l'inculpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore, con l'assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese. La data per l'interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;

c) decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga, di proporre l'archiviazione, chiede al consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell'inculpato;

d) la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all'inculpato e al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale. La citazione contiene:

1) le generalità dell'inculpato;

2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'inculpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;

4) l'avviso che l'inculpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;

5) l'elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare;

6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;

e) nel corso del dibattimento l'inculpato ha diritto di produrre documenti, di interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina; l'inculpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;

f) nel dibattimento il consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede, d'ufficio o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti;

g) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento;

h) terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all'incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell'ordine di cui alla presente lettera; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;

i) conclusa la discussione, il consiglio distrettuale di disciplina delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo;

l) è data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'impugnazione;

m) la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificata all'incolpato, al consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;

n) per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

EMENDAMENTI

59.1

[PERDUCA, PORETTI, BONINO](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 59. - (*Procedimento disciplinare*) - 1. Al procedimento disciplinare si applicano le norme e le garanzie del codice di procedura penale in quanto compatibili».

59.2

[PORETTI, PERDUCA, BONINO](#)

Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».

59.3

[PERDUCA, PORETTI, BONINO](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

59.4

[PORETTI, PERDUCA, BONINO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».

59.5

[PERDUCA, PORETTI, BONINO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «nel corso della fase istruttoria e del dibattimento» con le seguenti: «nel corso del dibattimento».

59.6

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «per qualsiasi motivo in dibattimento» con le seguenti: «reale e verificabile impossibilità».

ARTICOLO 60 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 60.

Approvato

(Sospensione cautelare)

1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, irrogata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-*bis* e 648-*ter* del medesimo codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.
2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.
3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio.
4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.
5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.
6. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché vi dia esecuzione.

EMENDAMENTI

60.1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1 sopprimere la parola: «378,».

60.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 1 sopprimere la parola: «244,».

60.3

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni».

60.4

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Inammissibile

Al comma 6 sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

60.5

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 6 sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».

ARTICOLO 61 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 61.

Approvato

(Impugnazioni)

1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità, e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale del distretto della corte d'appello ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.
2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.
3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

EMENDAMENTI

61.1

[PORETTI](#), [PERDUCA](#), [BONINO](#)

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

61.2

[PERDUCA](#), [PORETTI](#), [BONINO](#)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «ad apposita sezione disciplinare del CNF» inserire le seguenti: «composta di nove componenti effettivi e due supplenti, nominati dal CNF fra i suoi stessi componenti».

ARTICOLO 62 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 62.

Approvato

(Esecuzione)

1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.
2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell'impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o dal tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.
3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato.
4. Il presidente del consiglio dell'ordine, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.
5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell'ordine stesso.
6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.
7. Quando la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.
8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata applicata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.
9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.

10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.

EMENDAMENTI

62.1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ove deve essere affissa prontamente anche l'eventuale rettifica o cancellazione del provvedimento».

62.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Respinto

Al comma 10 sopprimere le parole: «, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine».

ARTICOLO 63 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 63.

Approvato

(Poteri ispettivi del CNF)

1. Il CNF può richiedere ai consigli distrettuali di disciplina notizie relative all'attività disciplinare svolta; può inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei consigli distrettuali di disciplina quanto all'esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la decadenza dei componenti dei consigli distrettuali di disciplina. Al competente decaduto subentra il primo dei non eletti.

2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso presso i consigli dell'ordine di appartenenza per la previsione transitoria di cui all'articolo 49.

EMENDAMENTI

63.1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1 sostituire le parole: «Il CNF può richiedere» con le seguenti: «Il Ministro della giustizia ed il CNF possono richiedere».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «può inoltre nominare» con le seguenti: «possono inoltre nominare».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «inviano al CNF» con le seguenti: «inviano al Ministro della giustizia ed al CNF».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «Il CNF può disporre» con le seguenti: «Il Ministro della giustizia e il CNF possono disporre».

63.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Inammissibile

Sopprimere il comma 2.

ARTICOLI 64 E 65 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO VI

DELEGA AL GOVERNO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 64.

Identico all'articolo 63 approvato dal Senato

(Delega al Governo per il testo unico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità con successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;

b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo è autorizzato, nella adozione del testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.

3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 65.

Approvato

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate.

2. Il CNF ed i consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla medesima data.

3. L'articolo 19 non si applica agli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali restano ferme le disposizioni dell'articolo 3, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.

4. L'incompatibilità di cui all'articolo 28, comma 10, tra la carica di consigliere dell'ordine e quella di componente del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere rimossa comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il codice deontologico è emanato entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il CNF vi provvede sentiti gli ordini forensi circondariali e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in relazione alle materie di interesse di questa. L'entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato.

EMENDAMENTO

65.1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Sopprimere il comma 3.

ARTICOLI 66 E 67 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 66.

Identico all'articolo 65 approvato dal Senato

(Disposizione finale)

1. La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Art. 67.

Identico all'articolo 66 approvato dal Senato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalle disposizioni recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012 (3539)

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e il *Bureau International des Expositions* sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa pari a euro 135.000 per l'anno 2014 e a euro 315.000 per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante riduzione, nella misura di euro 315.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, delle proiezioni per l'anno 2014 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (3538)

ORDINE DEL GIORNO

G100

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3538 recante l'Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno; considerato

quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione stessa, che codifica la cosiddetta *tort exception* e cioè l'insussistenza dell'immunità giurisdizionale per un atto illecito il cui autore sia presente nello Stato ove l'illecito si è verificato;

che questa disposizione, come risulta dalla relazione illustrativa del provvedimento in titolo, pensata con riferimento alle azioni di risarcimento dei danni derivanti da incidenti stradali, «ha un campo di applicazione potenzialmente esteso, dato che essa non distingue tra atti dello Stato compiuti nell'esercizio del potere sovrano e atti di natura privatistica»;

che l'immunità di uno Stato estero dovrebbe essere in ogni caso disconosciuta qualora la sua condotta comporti la violazione di norme imperative del diritto internazionale;

rilevato che alcuni Stati aderenti alla Convenzione, nel ratificare la medesima hanno depositato dichiarazioni per garantire un'interpretazione quanto più possibile estesa della previsione contenuta nell'articolo 12, impegna il Governo in coerenza con i principi fissati dalla Costituzione, ad individuare possibili riserve e dichiarazioni interpretative, da presentare al momento dell'adesione alla Convenzione, improntate all'esigenza di assicurare il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento internazionale ed, in particolare, quelli relativi alla protezione internazionale dei diritti umani da gravi violazioni.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione all'adesione)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo I, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

(Esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia)

1. Ai fini di cui all'articolo 94, paragrafo 1, dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 e reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende controversia relativa alle stesse condotte rileva, d'ufficio e anche quando ha già emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo.

2. Le sentenze passate in giudicato in contrasto con la sentenza della Corte internazionale di giustizia di cui al comma 1, anche se successivamente emessa, possono essere impugnate per revocazione, oltre che nei casi previsti dall'articolo 395 del codice di procedura civile, anche per difetto di giurisdizione civile e in tale caso non si applica l'articolo 396 del citato codice di procedura civile.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia

di imposte sui redditi ed il protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 1983, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 2004 ([3536](#))

ARTICOLI DA 1 A 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi ed il protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 1983, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 2004.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del protocollo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.